	DOCUMENT NUMBER	CIRA-DTS-21-1079	REV	0
	ARCHIVE	AMFI		
	DISTRIBUTION STATEMENT	RISTRETTO	N. OF PAGES	69

TYPE TYPE DETAIL

Management Generale

PROJECT JOB TASK

TITLE

Lotto 1 - Capitolato Polizze Industriali
 - Sub Lotto A Polizza All-risks
 - Sub Lotto B – Polizza RCTO

PREPARED Zamparelli Ada DATE 15/04/2021

APPROVED Ciero Maurizio DATE 15/04/2021

AUTHORIZED Russo Carlo DATE 15/04/2021


DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

This Document is uncontrolled when printed. Before use, check the Document System to verify that this is the current version.

Questo documento non è controllato quando viene stampato. Prima dell'uso, controllare il Sistema Documentale per verificare che questa sia la versione corrente.

By The Terms Of The Law In Force On Copyright, The Reproduction, Distribution Or Use Of This Document Without Specific Written Authorization Is Strictly Forbidden

A NORMA DELLE VIGENTI LEGGI SUI DIRITTI DI AUTORE QUESTO DOCUMENTO E' DI PROPRIETA' CIRA E NON POTRA' ESSERE UTILIZZATO, RIPRODOTTO O COMUNICATO TERZI SENZA AUTORIZZAZIONE

 Centro Italiano Ricerche Aerospaziali	DOCUMENT NUMBER	CIRA-DTS-21-1079	REV	0
	ARCHIVE	AMFI		
	DISTRIBUTION STATEMENT	RISTRETTO	N. OF PAGES	69

TITLE:

Lotto 1 - Capitolato Polizze Industriali
- Sub Lotto A Polizza All-risks
- Sub Lotto B – Polizza RCTO

ABSTRACT:

AUTHORS: Zamparelli Ada

APPROVAL REVIEWERS:


APPROVER:

Ciero Maurizio

AUTHORIZATION REVIEWERS:

AUTHORIZER:

Russo Carlo

 Centro Italiano Ricerche Aerospaziali	DOCUMENT NUMBER	CIRA-DTS-21-1079	REV	0
	ARCHIVE	AMFI		
	DISTRIBUTION STATEMENT	RISTRETTO	N. OF PAGES	69

DISTRIBUTION RECORD:

LOTTO 1
POLIZZE INDUSTRIALI
sub lotto A
Capitolato Speciale

POLIZZA ALL RISKS

Effetto: dalle ore 24.00 del 31/10/2021

Cessazione: alle ore 24.00 del 31/10/2024

Definizioni e attività – valide per tutte le sezioni

Art.1 Definizioni

Le norme riportate nel presente contratto annullano e sostituiscono integralmente tutte le eventuali condizioni riportate a stampa sui moduli della Compagnia Assicuratrice, eventualmente allegati alla polizza, che quindi devono intendersi annullate e prive di effetto. La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa vale pertanto solo quale presa d'atto del premio e dell'eventuale ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla Coassicurazione.

Allagamento:	Qualsiasi spandimento e/o riversamento di liquido, diverso da inondazioni e/o alluvioni, acqua condotta e dispersioni liquidi. Nel caso dovessero operare contemporaneamente più garanzie e/o diversi sottolimiti (es: "Acqua piovana") si intenderà applicabile la condizione più favorevole al Contraente e/o all'Assicurato
Annualità assicurativa:	Il periodo compreso fra la data di effetto e la data di scadenza anniversaria, o tra due date di scadenza anniversaria fra loro successive, o tra l'ultima data di scadenza anniversaria e la scadenza finale dell'assicurazione.
Apparecchiature elettroniche:	Qualunque dispositivo alimentato elettricamente, anche se installato su automezzi, impiegato per l'ottenimento di un risultato, nel quale il rendimento energetico è considerato secondario rispetto alle finalità del risultato o dal medesimo è soggetto a controllo quali, ad esempio: <ul style="list-style-type: none"> • apparecchiature e strumenti di analisi, di laboratorio, tubi e valvole. • Sistemi elettronici di elaborazione dati e relative unità periferiche e di trasmissione e ricezione dati, personal computer comprensivi di video e stampanti, mini elaboratori, macchine da scrivere elettroniche, fotocopiatrici, telefax, centralini telefonici, telefoni anche cellulari, sistemi antifurto e di allarme in generale, conduttori esterni ed altre macchine e strumenti elettronici in uso all'assicurato, anche se di proprietà di terzi, ivi comprese le reti di telecomunicazioni interne nelle loro componenti hardware. • Altre apparecchiature specifiche per l'esercizio dell'attività istituzionale, compresi gli apparecchi ad impiego mobile.
Apparecchiature ad impiego mobile:	Impianti ed apparecchiature per loro natura e costruzione atti ad essere trasportati ed utilizzati al di fuori dei fabbricati e/o immobili del Contraente.
Assicurato:	Persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dalla Assicurazione
Assicurazione:	Il contratto di Assicurazione
Autocombustione:	Combustione spontanea senza sviluppo di fiamma
Automezzi:	Autovetture, motocicli, autocarri e motocarri in dotazione alla Contraente ovunque, sottotetto o all'aperto, nelle ubicazioni e nell'ambito delle pertinenze della Contraente.
Comunicazioni:	Tutte le comunicazioni effettuate per lettera raccomandata, alla quale sono

	parificati raccomandata a mano, telex, telegrammi, facsimile, PEC o altro mezzo documentabile. Resta inteso che avrà valore la data di invio risultante dai documenti provanti l'avvenuta comunicazione
Contenuto	<p>A titolo esemplificativo e non limitativo:</p> <p>mobili, attrezzi, impianti, insegne, antenne, arredi, dotazioni varie, quadri, oggetti d'arte o di antiquariato e tutto quanto in genere è di appartenenza ad uffici tecnici ed amministrativi, a laboratori di prova ed esperienza, a dipendenze aziendali, ad attività ricreative, a servizi generali, ad abitazioni, nonché beni ed effetti personali di dipendenti e/o clienti e/o fornitori e quanto altro relativo alla gestione dell'azienda che non rientri nella definizione di "fabbricati".</p> <p>Quant'altro, anche se non specificatamente elencato, normalmente pertinente e necessario all'esercizio di tutte le attività gestite e i servizi forniti dal Contraente, che non rientri nella definizione di "Fabbricati". Il tutto anche se all'aperto se per sua naturale destinazione e comunque durante le operazioni di carico e scarico.</p>
Contraente:	Il soggetto che stipula l'assicurazione
Contratto di assistenza tecnica:	Il Contratto di Assistenza Tecnica le cui prestazioni consistono in: controlli di funzionalità, manutenzione preventiva, eliminazione di difetti e disturbi a seguito di usura, aggiornamento tecnologico, riparazione di danni e disturbi (parti di ricambio e manodopera) non determinati da cause esterne.
Cose assicurate:	Beni oggetto di copertura assicurativa; sono detti anche beni e enti assicurati.
Costo variabile della produzione venduta	Importo formato dai costi dei componenti produttivi direttamente variabili con la vendita e la produzione realizzata dal Contraente e/o dall'Assicurato. A titolo esemplificativo, il costo variabile della produzione venduta è dato dalla differenza tra le rimanenze iniziali e le rimanenze finali sommata all'acquisto delle materie prime, ai costi per il personale, ai consumi energetici, alle spese per manutenzione, alle spese di lavorazione presso terzi e alle altre spese di carattere variabile connesse con l'attività dichiarata in polizza
Danno	Qualsiasi pregiudizio suscettibile di valutazione economica.
Danni indiretti:	Sospensione di attività o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.
Danni materiali diretti e consequenziali:	I danni materiali che le cose assicurate subiscono per effetto diretto di un evento per il quale è prestata l'assicurazione ed, in tale ipotesi, anche i danni materiali che subiscono altre cose assicurate, non direttamente colpite dall'evento, purché in conseguenza dell'evento stesso.
Dati	Insieme d'informazioni logicamente strutturate, elaborabili da parte dei programmi.
Eventi sociopolitici	Scioperi, tumulti popolari, sommosse, atti vandalici o dolosi, sia che vengano perpetrati individualmente e/o in associazione, da persone dipendenti e/o non del Contraente e/o dell'Assicurato, incluse occupazioni di fabbrica e/o di locali.

Esplosivi	Sostanze e prodotti che, anche in piccola quantità: a) a contatto con l'aria o con l'acqua, a condizioni normali danno luogo ad esplosione; b) per azione meccanica o termica esplodono; c) e comunque gli esplosivi considerati dall'art. 83 del R.D. n. 635 del 6 Maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato A.
Esplosione	Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si auto propaga con elevata velocità.
Fabbricato:	<p>A titolo esemplificativo e non limitativo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • L'intera costruzione edile nonché le sue pertinenze (centrale termica, box, recinzioni, tettoie, passaggi coperti, minori dipendenze e simili, strade e piazzali) compresi, fissi, infissi, lastre, vetrate ed opere di fondazione od interrate, impianti idrici ed igienici, impianti elettrici ed elettronici fissi, impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento d'aria, impianti di segnalazione e comunicazione ; impianti telefonici, televisivi, di trasporto, ascensori, montacarichi, scale mobili, come pure altri impianti od installazioni considerati immobili per natura o per destinazione come tensostrutture, serre, parchi e giardini in genere, recinzioni fisse e cancelli, palloni geodetici, pressostatici ivi comprese tappezzerie, tinteggiature, moquettes, affreschi, mosaici, decorazioni, dipinti murali, armadi a muro e boiserie omenoni e simili, scaloni monumentali, bassorilievi, ornamenti murari, soluzioni architettoniche e statue e ciò che rappresenta valore artistico. • Opere murarie e di finitura in generale, salvo che non siano naturale completamento di singoli macchine od apparecchi. • Fabbricati in corso di costruzione, ristrutturazione o riparazione. • Le addizioni e le migliorie apportate ai locali anche se il Contraente non ne è il proprietario. • Nella valorizzazione sono compresi i costi per connessioni, infrastrutture, spese progettazione, direzione lavori, calcolo e collaudo, scavi, contributi per il rilascio della concessione edilizia, opere di urbanizzazione ed ogni altra imposta o tassa stabilita da leggi e/o disposizioni. Rientrano nella voce fabbricati anche giardini e parchi, e quanto possa trovarsi in tali aree o rientri nell'ambito dell'arredo di pertinenza pubblica. • Fabbricati di interesse storico od artistico esenti da imposte sulle assicurazioni. <p>In caso di assicurazione di porzione di fabbricato, la definizione si intende riferita a tale porzione ed alla quota di partecipazione delle parti comuni del fabbricato stesso ad essa spettante.</p>

Polizza di assicurazione ALL RISKS

CIRA SCPA - Centro Italiano Ricerche Aerospaziali

	N.B.: Sono compresi nei "Fabbricati" anche eventuali beni in leasing, salve le porzioni che eventualmente risultassero già coperte da apposita valida assicurazione
Franchigia:	La parte di danno indennizzabile espressa in valore fisso che per ciascun sinistro resta a carico dell'assicurato.
Furto:	Impossessamento di un bene altrui sottraendolo a chi lo detiene.
Incendio	Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può auto estendersi e propagarsi.
Infiammabili	Sostanze e prodotti non classificabili "esplosivi" ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali - che rispondono alle seguenti caratteristiche: gas combustibili; liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 55°C; ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno; sostanze e prodotti che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sviluppano gas combustibili; sostanze e prodotti che, anche in piccola quantità, a condizioni normali ed a contatto con l'aria, spontaneamente s'infiammano. Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 dicembre 1977 - allegato V.
Indennizzo:	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Inondazioni e/o alluvioni:	Fuoriuscita, sotto l'azione di qualunque causa, di fiumi, canali, laghi, bacini e corsi d'acqua dai loro usuali argini o invasi, con o senza rottura di argini, dighe, barriere e simili.
Impianti, Macchinari	<p>Per macchinario si intendono macchine, impianti, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, trasmissioni, condutture, tubazioni, camini, impianti di forza e di produzione, impianti e mezzi di sollevamento, pesa. Impianti idrici, termici, elettrici, di condizionamento, di segnalazione e comunicazione, cisterne, serbatoi, vasche e sili non in cemento armato o muratura e quant'altro non rientri nella definizione di Fabbricato e Apparecchiature elettroniche.</p> <p>Sono pure compresi locomotori ed altri mezzi di locomozione interna, non iscritti al P.R.A., di proprietà del Contraente e/o dell'Assicurato.</p> <p>Qualora una determinata cosa o un determinato oggetto non trovassero precisa assegnazione in una delle Partite della presente Polizza, ovvero tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, la cosa o l'oggetto verranno attribuiti alla Partita "Impianti e Macchinari".</p> <p>N.B.: Sono compresi nei "Macchinari" anche eventuali beni in leasing e/o locazione finanziaria, salve le porzioni che eventualmente risultassero già coperte da apposita valida assicurazione.</p>
Malattia Trasmissibile	Qualsiasi malattia, patologia, morbo, infezione, condizione o disturbo causato, in tutto o in parte, da qualsiasi contatto diretto o indiretto o esposizione a virus, parassiti o batteri o a qualsiasi agente patogeno di qualsiasi natura, indipendentemente dal metodo di trasmissione, contatto o esposizione.
Mancato freddo:	Danni subiti dal contenuto di impianti di refrigerazione a causa della mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o per fuoriuscita di liquidi, in conseguenza di un evento indennizzabile ai sensi di polizza o di un guasto o rottura

Polizza di assicurazione ALL RISKS

CIRA SCPA - Centro Italiano Ricerche Aerospaziali

	accidentale di un impianto di refrigerazione o dei relativi impianti o dispositivi di controllo o adduzione, o per mancanza di energia elettrica.
Margine di contribuzione (valida per la sezione danni indiretti)	La differenza tra i Ricavi di vendita e il Costo variabile della produzione venduta desunti dall'ultimo bilancio di esercizio approvato.
Massimale per sinistro o limite di indennizzo:	La massima esposizione della Società per ogni sinistro.
Merce	<p>Per merce si intendono tutte le materie prime, i materiali occorrenti per la fabbricazione di prodotti dell'industria, i semilavorati, i prodotti finiti, i lubrificanti, i combustibili, gli infiammabili, le merci speciali, le sostanze pericolose, gli esplosivi, i recipienti, gli imballaggi e il materiale da imballo, sia in deposito che in corso di lavorazione, il tutto ovunque nell'ambito del rischio, all'aperto o al coperto, in celle frigorifere, nonché su mezzi di trasporto. Sono pure comprese scorte in genere, materiale propagandistico, promozionale e pubblicitario e quant'altro costituisce magazzino e deposito in armonia con l'attività del Contraente e/o dell'Assicurato, comprese imposte di fabbricazione, diritti doganali e altre imposte in genere anche se non ancora versate, purché dovute.</p> <p>Sono altresì comprese nella partita "Merci" monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e, in genere, qualsiasi carta rappresentante un valore</p>
Opere d'arte:	Quadri, dipinti, mosaici, arazzi, statue, mobili e arredi, archivi, documenti e reperti storici, raccolte scientifiche, libri, antichità o numismatiche, collezioni in genere, anche fragili, metalli preziosi e cose aventi valore artistico, storico od affettivo.
Periodo di indennizzo (valida per la sezione danni indiretti)	Il periodo durante il quale i risultati dell'attività risentono delle conseguenze del sinistro, che ha inizio al momento del sinistro e ha la durata massima indicata in polizza. Esso non viene modificato per effetto della scadenza, della risoluzione o sospensione del contratto avvenuti posteriormente alla data del sinistro
Polizza:	Il documento che prova l'assicurazione.
Premio:	La somma dovuta dal Contraente alla Società.
Primo rischio assoluto:	La forma assicurativa che copre quanto assicurato sino a concorrenza della somma assicurata, senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art.1907 c.c.
Rapina:	La sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia.
Ricavi di vendita (valida per la sezione danni indiretti)	Quanto pagato o pagabile al Contraente e/o all'Assicurato, sulla base del principio di competenza, per prodotti venduti e/o servizi resi a seguito dell'attività dichiarata in polizza, svolta nei luoghi dichiarata in polizza, il tutto al netto di sconti, abbuoni, resi su vendita ed I.V.A.
Rischio:	La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
Sabotaggio	Si intende un atto di chi distrugge, danneggia o rende inservibili gli enti assicurati al solo scopo di impedire, intralciare, turbare o rallentare il normale svolgimento dell'attività.

Polizza di assicurazione ALL RISKS

CIRA SCPA - Centro Italiano Ricerche Aerospaziali

Scoperto:	La parte di danno indennizzabile espressa in percentuale che per ciascun sinistro resta a carico dell'assicurato.
Sinistro:	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Smottamento:	Lo scivolamento, lungo un versante inclinato, del terreno su cui sono edificati o posizionati i beni, dovuto ad infiltrazioni di acqua o altri fluidi.
Società:	L'Impresa di Assicurazioni nonché le coassicuratrici.
Somma assicurata	La cifra indicata a tale titolo in polizza e che non deve essere inferiore al Margine di Contribuzione relativo all'ultimo bilancio d'esercizio approvato.
Sovraccarico neve:	Il peso di neve, ghiaccio, grandine sui beni o strutture tale da provocare danni ai beni. Sono compresi i danni ai fabbricati e al loro contenuto
Terremoto:	Sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene. Ai fini dell'applicazione delle franchigie e/o limiti di indennizzo eventualmente previste/i per "Terremoto", si conviene che le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo ad un sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono da considerarsi pertanto "singolo sinistro".
Terrorismo:	Per terrorismo si intende un atto (incluso anche l'uso o la minaccia dell'uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione per scopi politici, religiosi o ideologici, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo o di impaurire la popolazione o una sua parte.
Terzi interessati:	Le altre persone fisiche o giuridiche titolari di un interesse giuridicamente rilevante sui beni oggetto dell'assicurazione.
Ubicazione:	Luoghi ove, in una stessa area non discontinua anche se suddivisa, si svolge l'attività dell'assicurato, anche all'aperto, inclusi i cantieri (anche mobili e/o temporanei) o dove insistono permanentemente o temporaneamente i beni dell'assicurato, anche presso terzi. Luoghi tra di loro confinanti ed accessibili da una o più ubicazioni fra di loro collegate, si considerano come un'unica ubicazione.
Valore intero:	La forma assicurativa che copre l'intero valore di quanto è assicurato, con applicazione della regola proporzionale ex art. 1907 c.c.
Valori:	Denaro, carte valori, titoli di credito in genere, valute italiane ed estere, metalli preziosi e/o rari anche per uso industriale, oggetti preziosi e simili per omaggi e premi, libretti di risparmio, certificati azionari, azioni, obbligazioni, cartelle fondiari, cedole e qualsiasi altro titolo nominativo od al portatore, polizze di carico, ricevute e fedi di deposito, assegni, cambiali, vaglia postali, francobolli, valori bollati, buoni pasto, buoni carburante, fondi spese a mani dei dipendenti, polizze di assicurazione e tutti gli altri titoli o contratti di obbligazioni di denaro negoziabile e non, e tutti gli altri documenti rappresentanti un valore.

Art.2 PREMESSA

Il Centro Italiano di Ricerche Aerospaziali (C.I.R.A.) è un soggetto giuridico di diritto privato, costituito nella forma di Società Consortile per Azioni, oggi a maggioranza pubblica.

Lo Stato, attraverso l'Agenzia Spaziale Italiana (ASI) ed il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), detiene, infatti, dal 1998, la maggioranza del capitale sociale, al quale partecipano anche il Consorzio Asi Caserta e le principali Aziende aerospaziali italiane: Leonardo-Finmeccanica, Thales Alenia Space Italia, Avio SpA, Piaggio Aero Industries SpA.

La sede e le strutture operative sono localizzate a Capua (CE) e si sviluppano su una superficie totale di 1.600.000 mq. I dipendenti che vi lavorano sono circa 370. Il Centro si sviluppa fisicamente in un ampio territorio sul quale insistono diversi impianti di prova, laboratori ed edifici adibiti ad uffici e servizi generali finalizzati alla missione del Centro stesso.

Lo Stato ha affidato al CIRA il compito di definire e realizzare il Programma Nazionale di Ricerche Aerospaziali (PRO.R.A.)

Il CIRA vanta tre grandi impianti unici al mondo per prestazioni, realizzati tra il 1992 e il 2002, fiori all'occhiello del Centro e utilizzati a livello globale da enti, istituzioni ed industrie statunitensi, europee e cinesi, quali Boeing, Agenzia Spaziale Europea e Accademia delle Scienze Cinese solo per citarne alcune. Ad essi si affiancano impianti minori (Ghibli e PT1), di livello europeo.

I tre grandi impianti sono:

L'IWT, Icing Wind Tunnel, inserito nel PRO.R.A. su esplicita richiesta dell'industria aeronautica nazionale nel 1993/1994, il più complesso e performante al mondo nel suo genere, tanto da essere utilizzato da clienti industriali ed istituzionali, che vanno dalla Lockheed alla NATO.

Il PWT, Plasma Wind Tunnel, co-finanziato dall'Agenzia Spaziale Europea (ESA) per studiare e migliorare la sicurezza di volo dei velivoli spaziali nella fase di rientro in orbita ad alta velocità, è il più grande ed avanzato al mondo.

Il LISA, Laboratorio Impatto Strutture Aerospaziali, impianto di crash test il cui obiettivo principale è quello di migliorare la sopravvivenza dei passeggeri e del carico utile in caso di impatto, con misurazioni molto più precise di qualsiasi altra struttura del genere presente in Europa e negli Stati Uniti.

Sezione 1- Condizioni generali di assicurazione

Art.1 Variazioni del rischio successivamente all'aggiudicazione del contratto

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell' Assicurato all'atto della stipulazione della Polizza e relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio così come la mancata comunicazione di successivi aggravamenti di rischio, non comporteranno decadenza del diritto all'indennizzo, né riduzione dello stesso, né cessazione dell'assicurazione di cui agli articoli 1892, 1893, 1894 e 1898 del Codice Civile.

Per aggravamento del rischio si intende qualsiasi modifica dovuta a cause sopravvenute, non previste e non prevedibili, che determinano una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze tali che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto, la Società non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato. Le variazioni che devono essere comunicate concernono circostanze di fatto interne all'organizzazione del Contraente in grado di determinare un aggravamento del rischio rilevante. Il Contraente non è tenuto a comunicare variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali conseguenti a pronunce di merito o di legittimità.

Qualsiasi circostanza intervenuta successivamente all'aggiudicazione del contratto di assicurazione, che comporti una variazione del rischio, ai sensi del precedente comma, deve essere comunicata per iscritto dal Contraente alla Società entro trenta giorni dall'intervenuta conoscenza.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art. 1897 C.C. con rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art.2 Assicurazione presso diversi Assicuratori

Si conviene tra le Parti che qualora si rivelasse che per gli stessi enti oggetto del presente contratto esistano altre coperture, gli eventuali danni denunciati dall'Assicurato a valere sulla presente polizza saranno liquidati ed indennizzati dalla Società direttamente all'Assicurato medesimo, a prescindere dall'esistenza di altri contratti assicurativi. La Società rinuncia fin d'ora alla facoltà concessale dal disposto dell'art.1910 del Codice Civile.

Si esonera il Contraente e gli Assicurati dal dare preventiva comunicazione alla Società di eventuali polizze già esistenti e/o quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto del presente contratto; l'Assicurato ha l'obbligo di farlo in caso di sinistro, se richiesto dalla Società.

Art.3 Durata del contratto

L'Assicurazione è stipulata per la durata indicata in frontespizio, non è soggetta a tacito rinnovo e alla sua naturale scadenza sarà priva di effetto.

E' facoltà del Contraente richiedere alla Società:

- il rinnovo ex art. 63, c. 5 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per un periodo massimo di 12 mesi. La Società, si impegna sin d'ora a rinnovare l'assicurazione, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche.
- una proroga temporanea finalizzata all'espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione; tale facoltà può essere esercitata una o più volte ma comunque per un periodo massimo di 6 mesi complessivamente. La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio che verrà conteggiato sulla base di 1/365 del premio annuale per ogni giorno di copertura, si impegna sin d'ora a prorogare l'assicurazione, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, per un periodo massimo di 6 mesi decorrenti dalla scadenza o cessazione (tutti i casi di cessazione, anche anticipata, del contratto).

Qualora il rapporto tra l'ammontare dei sinistri pagati e/o riservati ed il premio pagato, dovesse risultare superiore al 60%, è ammessa da parte della compagnia la possibilità di recesso dal contratto con lettera raccomandata da inviare con preavviso di almeno 120 gg di anticipo rispetto a ciascuna scadenza anniversaria.

Si conviene la Contraente ha la facoltà di recedere dal contratto dalla prima scadenza annuale con lettera raccomandata da inviarci con almeno 120 giorni di anticipo rispetto a ciascuna scadenza anniversaria.

Comunque fino a nuova aggiudicazione di gara ad altro assicuratore e nel limite massimo di 6 mesi l'operatore economico uscente deve garantire la copertura assicurativa.

Art. 4 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

Il premio viene corrisposto dal Contraente con applicazione di una rateizzazione semestrale al 30.04. e al 31.10 di ogni anno.

Il Contraente è tenuto a pagare il premio dell'assicurazione stabilito nella polizza, con applicazione a ciascuna delle rispettive scadenze, anche in caso di rinnovo o proroga, di una mora di 60 giorni. Pertanto l'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se la prima rata di premio è stata pagata entro i 60 giorni successivi.

Polizza di assicurazione ALL RISKS

CIRA SCPA - Centro Italiano Ricerche Aerospaziali

Se il Contraente, entro il termine di mora, non paga il premio o la prima rata di premio, i premi successivi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.).

I premi potranno essere pagati alla Direzione della Società o alla sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, anche per il tramite del broker.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che:

- L'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40 e ss.mm.ii., ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.
- Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

La Società conviene che è considerata, a tutti gli effetti, come data di avvenuto pagamento, a prescindere da quando materialmente sarà accreditato il premio, quella dell'atto che conferisce tale ordine all'Unità Operativa Economico-Finanziaria del Contraente a condizione che, negli estremi dell'atto, venga allegata copia dell'ordine di bonifico contenente tassativamente il codice TRN (Transation Reference Number). Tali dati dovranno essere comunicati per iscritto a mezzo raccomandata o PEC o e-mail entro il termine di mora sopra riportato.

Art. 5 Regolazione del premio

Il premio è convenuto in base ad elementi di rischio variabile. Esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio.

In relazione alle variazioni verificatesi relativamente agli enti assicurati durante il periodo assicurativo annuale, le somme assicurate sono soggette ad adeguamento, in aumento o diminuzione, ed il relativo premio, attivo o passivo, sarà dovuto alla fine di ogni periodo assicurativo annuale nella seguente misura:

- Per gli enti di nuova acquisizione o alienati, nonché in caso di variazione delle valorizzazioni degli enti già assicurati, il Contraente comunicherà, entro 90 giorni dalla scadenza di ciascun periodo assicurativo, la loro valutazione. La Società, sulla base dei dati disponibili, provvederà alla regolazione del premio per le variazioni intervenute durante il periodo assicurativo trascorso come segue:
 - a) Sui saldi dei valori in aumento verrà calcolato il 50% del premio annuo che il Contraente è tenuto a corrispondere.
 - a) Sui saldi in riduzione la Società si impegna a rimborsare il 50% del premio per l'annualità in corso.
- Per gli enti acquisiti temporaneamente dall'Assicurato durante il periodo assicurativo, il Contraente comunicherà entro 120 giorni dalla scadenza di ciascun periodo assicurativo, il valore di detti enti ed il periodo effettivo di detenzione degli stessi. Sulla base dei dati forniti, la Società provvederà a computare il premio dovuto dal Contraente che questi corrisponderà unitamente alla regolazione di cui al punto a) del presente articolo.

Contestualmente la Società provvederà ad adeguare il premio di rinnovo sulla base delle variazioni intervenute nei valori delle singole partite computando le differenze attive o passive sulla base del 100% del premio annuo per singola partita.

Le differenze passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni successivi al ricevimento da parte della Società dell'apposita appendice, ritenuta corretta di regolazione emessa dalla stessa e sottoscritta dal Contraente.

Se il Contraente non effettua nel termine anzidetto la comunicazione dei dati, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta. Nel caso che entro il termine sopra indicato il Contraente non abbia inoltrato alcuna comunicazione si intenderà che i valori delle partite assicurate non hanno subito variazioni durante l'annualità trascorsa.

In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento del premio di conguaglio non dovuti a comportamento doloso del Contraente, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito più regolazione).

Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione

Art.4 Recesso per sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 60 giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo, la Società ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 150 giorni da darsi con lettera raccomandata. Il computo dei 150 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata da parte del Contraente. In ambedue i casi di recesso, la Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso.

La Società congiuntamente alla volontà espressa di recedere dal contratto dovrà fornire, nella comunicazione stessa di recesso, al Contraente tutti i dati di cui all'art. 11- "Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio" necessari per la redazione del bando di gara per l'affidamento del nuovo contratto assicurativo. Si precisa che il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei dati richiamati.

Art.5 Prova del contratto e modifiche dell'assicurazione

La Società è obbligata a rilasciare al Contraente la polizza di assicurazione e le relative appendici contrattuali entro e non oltre 30 giorni dalla data di effetto di ciascun documento.

Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto. Eventuali variazioni che comportino aumenti di premio si ritengono operanti dalla decorrenza richiesta, fermo restando il pagamento del relativo premio entro 60 giorni dalla ricezione dell'appendice di variazione formalmente ritenuta corretta.

Art.6 Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo (pec, email o simili) indirizzata alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

Art.7 Oneri fiscali

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente.

Art.8 Foro competente

Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente ossia Tribunale di SMCV.

Art.9 Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che, in caso di dubbio nell'interpretazione anche di una delle condizioni di polizza, si dovrà intendere che le stesse devono interpretarsi in senso conforme a quello in cui tali condizioni possano essere ritenute legittime e non contrarie a disposizione di legge; in ogni caso, verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

Art.10 Ispezione delle cose assicurate

La Società ha sempre il diritto di ispezionare il rischio, visitando e verificando gli enti assicurati, potendo accedere, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a beni mobili ed immobili, luoghi, libri e registri, documenti amministrativi, ogni altro documento probatorio, atti, contratti, ecc... L'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni. Tutti gli oneri relativi a tali ispezioni sono posti per intero a carico della Società. Le ispezioni possono essere effettuate da personale dipendente della Società ovvero da soggetti terzi da essa incaricati, in quest'ultimo caso previo benessere dell'Assicurato.

Art.11 Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio

Pena l'applicazione della penale di cui all'ultimo comma del presente articolo, la Società:

- A) entro 60 giorni dal termine di ciascuna annualità assicurativa,
- B) entro 180 giorni antecedenti la scadenza finale del contratto,
- C) nonché, in ogni caso di risoluzione anticipata del contratto, contestualmente all'esercizio del recesso,
- D) oltre la scadenza contrattuale, al 30.04 di ogni anno e fino alla completa definizione di tutti i sinistri compresi i riservati

si impegna a fornire al Contraente, in formato elettronico Microsoft Excel® o altro supporto informatico equivalente purchè editabile, il dettaglio dei sinistri, così articolato:

sinistri denunciati con indicazione del numero di sinistro attribuito dalla Società, data di accadimento dell'evento, data di denuncia, descrizione dell'evento, nonché lo stato per ciascun sinistro come di seguito elencato:

- a) sinistri riservati con indicazione dell'importo a riserva;
- b) sinistri pagati parzialmente con indicazione dell'importo già liquidato e la data di pagamento;
- c) sinistri liquidati con indicazione dell'importo liquidato e la data di pagamento;
- d) sinistri senza seguito;
- e) sinistri respinti.

La Società espressamente riconosce che le previsioni tutte contenute nella presente clausola contrattuale:

1. la impegnano a redigere il documento di cui sopra secondo un'accurata ed aggiornata informativa;
2. rappresentano un insieme di obbligazioni considerate essenziali per la stipulazione ed esecuzione del presente contratto assicurativo, in quanto necessarie a rendere tempestivamente ed efficacemente edotto il Contraente circa gli elementi costitutivi e qualificanti del rapporto contrattuale con la Società.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere, ed ottenere, un aggiornamento in date diverse da quelle indicate.

In caso di inadempienza da parte della Società, il Contraente provvederà a formalizzare contestazione scritta assegnando alla Società non oltre 10 giorni naturali e consecutivi per adempiere ovvero per produrre controdeduzioni. Laddove la Società persista nell'inadempimento e ove le controdeduzioni non fossero pervenute entro il termine prescritto o non fossero ritenute idonee, verrà applicata una penale nella misura di € 25,00 a valere sull'ammontare della cauzione definitiva per ogni giorno di ritardo nell'inadempimento rispetto ai termini indicati dal Contraente e per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Art.12 Coassicurazione e delega (clausola opzionale)

Qualora l'assicurazione fosse ripartita per quote determinate tra Società ai sensi dell'art. 1911 del c.c., le stesse devono essere indicate nel riparto allegato alla Polizza, ferma restando - in deroga al medesimo articolo 1911 c.c. - la responsabilità solidale di tutte le Imprese coassicate nei confronti del Contraente e dell'Assicurato per le obbligazioni assunte con la stipula dell'Assicurazione.

La Società all'uopo designata Coassicuratrice Delegataria, dovrà dichiarare di aver ricevuto mandato dalle coassicuratrici indicate nel riparto a:

- a) firmare la Polizza e gli atti sopraindicati anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto,
- b) incassare i premi dell'Assicurazione e pagare gli indennizzi,
- c) ricevere e inviare ogni comunicazione relativa all'Assicurazione, ivi incluse quelle relative a proroghe e recesso. in nome proprio e per conto delle Coassicuratrici.

Resta inteso che al pagamento dell'indennizzo, in virtù della disposizione suindicata, sono obbligate solidalmente tutte le Imprese Coassicate, per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art.13 Clausola Broker

Per l'assistenza nella presente procedura e per la successiva gestione, il Contraente dichiara di avvalersi del servizio di consulenza assicurativa da parte di Marsh S.p.A., con sede operativa in Roma – Viale di Villa Grazioli, 23 – Tel. 06.545161, pec: roma.ep@cert.marsh.it; di conseguenza i rapporti inerenti al contratto oggetto della presente gara potranno essere gestiti per conto del Contraente dal consulente.

La Società riconosce che le comunicazioni relative alla presente assicurazione potranno avvenire per il tramite della Marsh e tutti i rapporti inerenti la presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente e dell'Assicurato dal Broker medesimo.

La remunerazione del broker è posta integralmente a carico del Contraente, nella misura corrispondente alle condizioni stabilite nel vigente "Contratto per l'affidamento dei servizi di intermediazione e consulenza assicurativa di CIRA".

In conseguenza di ciò:

- ✓ nessun ulteriore compenso è pertanto dovuto al broker da parte della Società;
- ✓ la Società aggiudicataria si impegna a non includere nei caricamenti del premio stabilito in polizza commissioni od emolumenti, inerenti al presente contratto, e alla sua successiva gestione riguardanti qualunque intermediario, in qualunque forma o modo, costituendo, in caso contrario, un aggravamento dei costi della copertura assicurativa.
- ✓ A tal proposito, con l'apposizione della sottoscrizione della polizza, di eventuali appendici e/o quietanze di pagamento, la Società certifica e garantisce al Contraente che, in relazione al presente contratto, nessuna erogazione, mediante pagamento in denaro o conferimento di qualunque altra utilità, è stata riconosciuta o promessa, né direttamente, né indirettamente o attraverso terzi, al broker incaricato od a Società o persone ad esso collegate, né ad altri intermediari.

La mancata ottemperanza a quanto disposto dalla presente condizione può comportare la risoluzione del contratto ed il risarcimento degli eventuali danni fatta salva ogni eventuale altra conseguenza a sensi di legge.

Art.14 Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art.15 Assicurazione per conto di chi spetta – Titolarità dei diritti nascenti dal contratto

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e/o nell'interesse di chi spetta, fermo restando che il Contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvo quelli che, per loro natura, non possono essere adempiuti che dall'Assicurato.

In merito ai beni tutti (mobili, mobili registrati ed immobili) e ai beni immateriali, oggetto delle coperture assicurative di cui alle sezioni relative al presente capitolato, anche al fine di individuare la loro proprietà e diritti di utilizzo, si rinvia a quanto stabilito dal D.M. 305/98 e D.I. 03/08/00 oltre che dallo Statuto del CIRA scpa.

Il C.I.R.A. S.c.p.A. si impegna a mettere a disposizione delle Compagnie offerenti che lo richiedano le richiamate disposizioni normative e statutarie.

In pratica il CIRA gestisce, per effetto di un diritto di godimento (in comodato d'uso), le opere strumentali e tutti beni necessari alla realizzazione del Programma di Ricerche Aerospaziali, per cui tali beni non sono esposti nell'attivo dello Stato Patrimoniale; inoltre il D.I. 03/08/00 esenta espressamente il CIRA dall'obbligo della tenuta del libro beni ammortizzabili.

Art.16 Rinuncia alla surrogazione

Salvo il caso in cui il danno sia dovuto a dolo o colpa grave accertata con sentenza passata in giudicato dei soggetti di seguito indicati, la Società rinuncerà al diritto di surrogazione nei confronti degli amministratori e dipendenti del Contraente nonché delle persone delle quali si avvale nello svolgimento della propria attività.

A parziale deroga dell'art.1916 del C.C. la Società rinuncia all'azione di surroga nei confronti di associazioni, patronati ed Enti in genere senza scopo di lucro che possano collaborare con il Contraente per le Sue attività od utilizzare Suoi locali, attrezzature od altri beni garantiti dalla presente polizza, salvo sempre il caso di dolo.

Art.17 Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla l.n° 136/2010

La Società è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010.

Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura- Ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.

L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

Secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della presente clausola

risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

Art.18 Disposizione finale

Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.

La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.

Art. 20 – Clausola OFAC

Le Parti riconoscono che l'Italia adotta o è parte di organizzazioni internazionali che adottano provvedimenti di embargo o sanzionatori a carico di stati esteri che possono imporre restrizioni alla libertà delle parti di assumere o dare esecuzione ad obbligazioni contrattuali.

La Società non sarà pertanto tenuta a prestare copertura né sarà tenuta al pagamento di alcun indennizzo e/o risarcimento né a riconoscere alcun beneficio in virtù della presente polizza, qualora la prestazione di tale copertura, il pagamento di tale indennizzo e/o risarcimento, o il riconoscimento di tale beneficio esponga la Società a sanzioni, divieti o restrizioni imposti da risoluzioni delle Nazioni Unite o a sanzioni commerciali ed economiche previste da provvedimenti della Repubblica italiana, dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

La presente disposizione abroga e sostituisce ogni norma difforme contenuta nelle Condizioni di Assicurazione.

Sezione 2 – Clausole che regolano la gestione dei sinistri

Art.1 Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro **Danno Diretto** il Contraente e/o l'Assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 C.C.;
- b) darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 30 giorni lavorativi da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 C.C.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 Codice Civile, se ha costituito effettivo pregiudizio per la Società.

Il Contraente e/o l'Assicurato deve altresì:

- c) fare, nei quindici giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
- d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
- e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento unicamente alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

La presentazione dell'elenco dettagliato dovrà avvenire entro due mesi dalla data del sinistro.

In caso di danno alla partita Merci, il Contraente o l'Assicurato deve inoltre mettere a disposizione della Compagnia la documentazione contabile di magazzino e, per le sole aziende industriali, la documentazione analitica relativa al costo delle Merci distrutte o danneggiate, sia finite sia in corso di lavorazione.

È fatto espresso esonero al Contraente e/o all'Assicurato dal presentare lo stato particolareggiato delle altre cose esistenti al momento del sinistro e del rispettivo valore.

In caso di furto o di rapina, il Contraente e/o l'Assicurato deve:

- a) darne avviso alla Società entro 30 giorni da quando ne è venuto a conoscenza, specificando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno, nonché farne denuncia all'Autorità giudiziaria o di Polizia del luogo, indicando la Società ed il numero di polizza;
- b) fornire alla Società, entro i 15 giorni successivi, una distinta particolareggiata delle cose rubate o danneggiate, con l'indicazione del rispettivo valore nonché una copia della denuncia fatta all'Autorità;
- c) denunciare, inoltre, tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore nonché esperire – se la legge lo consente – la procedura di ammortamento;
- d) adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 Codice Civile, se ha costituito effettivo pregiudizio per la Società.

Le spese sostenute per adempiere agli obblighi di cui al punto d) sono a carico della Società in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che le cose avevano al momento del sinistro, anche se l'ammontare delle spese stesse, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che la Società provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

Il Contraente e/o l'Assicurato deve altresì:

- conservare fino ad avvenuta liquidazione del danno le tracce e gli indizi materiali del reato, senza avere, per tale titolo diritto ad indennizzo;
- dare la dimostrazione della qualità, quantità e del valore delle cose preesistenti al momento del sinistro oltre che della realtà e dell'entità del danno, tenere a disposizione della Società e dei Periti per ogni documento ed ogni altro elemento di prova, nonché facilitare le indagini e gli accertamenti che la Società e i periti ritenessero necessario esperire presso terzi;
- presentare a richiesta della Società tutti i documenti che si possono ottenere, dall'autorità competente, in relazione al sinistro.

In caso di sinistro **Danno Indiretto** il Contraente e/o l'Assicurato deve:

- a) eseguire o permettere che siano eseguiti tutti quegli interventi che siano ragionevolmente attuabili per evitare o contenere al minimo ogni interruzione o riduzione dell'attività e per evitare o diminuire la perdita indennizzabile conseguente;
- b) darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 9 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile, se ha costituito effettivo pregiudizio per la Società.

Il Contraente e/o l'Assicurato deve altresì:

- c) fornire a proprie spese alla Società o all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, entro 30 giorni dalla fine del periodo di indennizzo, uno stato particolareggiato delle perdite subite per danni da interruzione di esercizio;
- d) tenere a disposizione, tanto della Società quanto dei Periti, i propri registri e libri, i conti, le fatture e qualsiasi altro documento nonché fornire a proprie spese tutti quei documenti, prove, informazioni, chiarimenti e

qualsiasi altro elemento che possa essere ragionevolmente richiesto dalla Società e dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche;

- e) presentare la documentazione contabile relativa alla movimentazione di magazzino delle merci, nei casi in cui vi sia l'obbligo di tale documentazione secondo le norme vigenti, ed inoltre la documentazione dettagliata del costo relativo alle merci andate distrutte, limitatamente a quelle in corso di lavorazione ed ai prodotti finiti.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

La Società si impegna a comunicare all'Assicurato di aver provveduto all'apertura del sinistro entro 15 giorni dalla ricezione della denuncia, segnalando il numero di riferimento assegnato. La Società si impegna ad individuare un unico centro di liquidazione danni per la gestione di tutti i sinistri che colpiscono la presente polizza ed a comunicare all'Assicurato il nominativo di un unico referente per la liquidazione dei danni.

La Società si impegna ad incaricare sempre il medesimo perito e a comunicarne all'Assicurato il nominativo entro i 30 giorni successivi dalla decorrenza della polizza. Qualora, in casi eccezionali, la Società ritenga necessario incaricare un diverso perito, si impegna a comunicarne il nominativo contestualmente alla comunicazione di apertura del sinistro di cui al punto precedente.

La Società si impegna alla liquidazione degli indennizzi spettanti ai danneggiati entro il tempo massimo di 30 giorni calendariali decorrenti dalla data della sottoscrizione dei relativi atti di quietanza.

Art.2 Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente dalla Società, o da un perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata; oppure, a richiesta da una delle parti:
- b) fra due periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito e metà delle spese inerenti il terzo perito, fermo quanto previsto nell'articolo definito "onorari periti e consulenti".

Art.3 Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente e/o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Art.4 Mandato dei periti

I periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa, e modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato o il Contraente ha adempiuto agli obblighi previsti all'articolo definito "Obblighi in caso di sinistro";
- c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione stabiliti nella presente polizza;
- d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero, rimozione e ricollocamento.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi della lettera b) dell' articolo 2 definito "Procedura per la valutazione del danno", i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.

I risultati delle operazioni di cui alle lettere c) e d) sono obbligatori per la parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza nonché violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità di legge.

Si conviene che le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare l'attività esercitata.

Art.5 Valore delle cose assicurate e determinazione del danno

Danni Diretti

Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita della polizza, l'attribuzione del valore che le cose assicurate - illese, danneggiate o distrutte - avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:

- 1) **Fabbricati** - si stima la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area
- 2) **Macchinario, attrezzatura, arredamento** - si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove, eguali oppure equivalenti per caratteristiche tecnologiche e rendimento economico comprensivo delle spese di trasporto, dogana, montaggio, collegamenti e installazione.

Le Parti convengono di stipulare l'assicurazione in base al suddetto "Valore a nuovo" alle seguenti condizioni:

- 1) in caso di sinistro si determina per ogni partita separatamente:
 - a) l'ammontare del danno e della rispettiva indennità come se questa assicurazione a "Valore a nuovo" non esistesse;
 - b) il supplemento di indennità che aggiunto all'importo del danno di cui ad a) determina l'ammontare del danno calcolato in base al "Valore a nuovo".

- 2) Agli effetti della applicazione della regola proporzionale, il supplemento di indennità per ogni partita, qualora la somma assicurata risulti:
- superiore od eguale al rispettivo "Valore a nuovo": è dato dall'intero ammontare del supplemento medesimo;
 - inferiore al rispettivo "Valore a nuovo" ma superiore al valore al momento del sinistro, per cui risulta assicurata solo una parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale "assicurazione a nuovo": viene calcolato in base alla riduzione proporzionale tra detta parte e l'intera differenza;
 - uguale o inferiore al valore al momento del sinistro: diventa nullo.
- 3) In caso di coesistenza di più assicurazioni, agli effetti della determinazione del supplemento di indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse.
- 4) Il pagamento del supplemento d'indennità è eseguito entro 30 giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere e nella stessa area sulla quale si trovano le cose colpite o su altra area, del territorio nazionale, all'estero per le ubicazioni già esistenti, ed in qualsiasi maniera rispondente alle necessità dell'attività del Contraente e/o dell'Assicurato (fermo restando che se ne deriva aggravio di costi per l'Assicuratore, tale aggravio non verrà rimborsato dall'Assicuratore stesso), purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro 24 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.
- 5) L'assicurazione in base al "Valore a nuovo" riguarda soltanto fabbricati, macchinari o impianti di reparti in stato di attività o di temporanea inattività o in attesa di attivazione.
- 6) E' data facoltà al Contraente e/o all'Assicurato di:
- sostituire gli enti danneggiati con altri aventi un rendimento superiore, qualora non sia possibile reperire sul mercato beni sostitutivi con rendimento equivalente;
 - acquistare enti appartenenti a Terzi, con operazioni di ricondizionamento e migliorie, in modo da ricostruire la stessa capacità funzionale dell'ente danneggiato o sostituito;
 - ricostruire e/o acquistare anche più enti a fronte di uno solo danneggiato;
 - adottare provvedimenti (sostituzioni, acquisti, ricostruzioni) che rientrino contemporaneamente nelle fattispecie previste dai precedenti punti a), b), c).

Per tutto quanto sopra, l'indennità corrisposta dalla Società non potrà comunque superare l'ammontare del danno determinato secondo le precedenti disposizioni della presente clausola.

In caso di sinistro **furto**, l'ammontare del danno è dato dalla differenza tra il valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro ed il valore di ciò che resta dopo il sinistro, senza tenere conto dei profitti sperati né dei danni del mancato godimento d'uso.

Guasti Macchine

La determinazione dei danni viene eseguita separatamente per ogni singola cosa assicurata in polizza, secondo le norme seguenti:

- Nel caso di danno suscettibile di riparazione:
 - si stima l'importo totale delle spese di riparazione, valutate secondo i costi al momento del sinistro, necessarie per ripristinare la cosa danneggiata nello stato funzionale in cui si trovava al momento del sinistro;

Polizza di assicurazione ALL RISKS

CIRA SCPA - Centro Italiano Ricerche Aerospaziali

- 2) si stima il valore ricavabile, al momento del sinistro, dai residui delle parti eventualmente sostituite. L'ammontare del danno sarà pari all'importo stimato come sub a1), diffalcato dell'importo come sub a2).

b. nel caso di danni non suscettibili di riparazione:

- 1) si stima il valore della cosa assicurata al momento del sinistro, tenuto conto della obsolescenza, della vetustà e del deperimento per uso o altra causa;
- 2) si stima il valore ricavabile dai residui al momento del sinistro. L'ammontare del danno sarà pari all'importo stimato come sub b1), diffalcato dell'importo stimato come sub b2).

Una cosa assicurata si considera non suscettibile di riparazione quando l'ammontare del danno, calcolato come a1) meno a2), eguagli o superi il valore che la cosa aveva al momento del sinistro stimato come sub b1).

Sono escluse dall'indennizzo le spese per eventuali tentativi di riparazione, per riparazioni provvisorie, per modifiche o miglioramenti, nonché le maggiori spese per ore straordinarie di lavoro e per trasporti aerei o altri mezzi di trasporto diversi dal normale.

La Compagnia ha la facoltà di provvedere direttamente al ripristino dello stato funzionale dell'impianto o dell'apparecchio od al suo rimpiazzo con altro uguale o equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento.

Relativamente ai Danni alle turbine a gas, in caso di danno alle palettature, l'indennizzo terrà conto del degrado d'uso al momento del sinistro.

In caso di danno a trasformatori e ad alternatori, che siano in esercizio da oltre 12 anni, l'indennizzo relativo agli avvolgimenti ed ai pacchi lamellari terrà conto del degrado d'uso che viene consensualmente fissato nella misura del 5% del loro costo di rimpiazzo a nuovo per ogni anno o frazione di anno di esercizio, oltre il dodicesimo, col massimo del 50%.

Electronica

Premesso che per valore assicurabile si intende il costo di rimpiazzo a nuovo degli impianti e delle apparecchiature elettroniche, ossia il loro prezzo di listino, o in mancanza, il costo effettivo per la sostituzione con uno nuovo eguale oppure, se questa non fosse più disponibile, con uno equivalente per caratteristiche, prestazioni, rendimento, comprensivo di trasporto, dogana, montaggio e collaudo, nonché delle imposte, qualora queste non possono essere recuperate dal Contraente e/o dall'Assicurato.

La determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita della Sezione 3 secondo le norme che seguono:

a) Danni suscettibili di riparazione

La Società liquiderà un indennizzo pari all'ammontare delle spese complessive sostenute per:

- la fornitura delle parti da rimpiazzare o del materiale impiegato nella riparazione, compresi gli eventuali diritti doganali e di dazio;
- la mano d'opera necessaria alla riparazione, smontaggio e rimontaggio dell'ente danneggiato, calcolata a tariffa normale;
- i trasporti per via ordinaria, esclusi quelli per via aerea.

Tali spese si intendono limitate al ripristino dell'ente danneggiato nelle condizioni di funzionamento anteriori al sinistro, rimanendo a carico del Contraente e/o dell'Assicurato ogni altra spesa resasi necessaria per modifiche o migliorie effettuate al momento delle riparazioni e per eventuali riparazioni provvisorie. Se alcune parti sono irreparabili, la Società liquiderà un indennizzo pari al più recente costo delle parti stesse praticato dal fabbricante o dal fornitore.

b) Danni non suscettibili di riparazione

La Società liquiderà un indennizzo pari al valore di mercato dell'ente danneggiato aumentato dell'ammontare delle spese complessive sostenute per:

- la mano d'opera necessaria allo smontaggio e rimontaggio dell'ente danneggiato, calcolata a tariffa normale;
- la rimozione dell'ente danneggiato, gli eventuali diritti doganali e di dazio;
- i trasporti per via ordinaria, esclusi quelli per via aerea.

L'ente danneggiato si considera non suscettibile di riparazione quando le spese, come valutate al paragrafo a) del presente articolo, eguagliano o superano il suo valore di mercato, tenuto conto della sua vetustà o del suo deperimento per uso o altra causa.

c) L'indennizzo non potrà in alcun caso essere superiore agli importi come calcolati ai paragrafi a) e b) del presente articolo, diminuiti del valore ricavabile da eventuali residui, della riduzione proporzionale prevista, se del caso, nonché della franchigia convenuta.

Questa stima riguarda solo impianti ed apparecchi in funzione ed è valida a condizione che:

- a. i danni si siano verificati entro i quattro anni successivi a quello di costruzione;
- b. il rimpiazzo o la riparazione siano eseguiti entro i tempi tecnici necessari;
- c. il costruttore non abbia cessato la fabbricazione dell'impianto o dell'apparecchio danneggiato o distrutto, oppure questo sia ancora disponibile o siano disponibili i pezzi di ricambio.

Qualora non siano soddisfatte le condizioni di cui ai punti a) e b) ed almeno una delle condizioni del punto c) si applicano le norme che seguono:

- a. si stima il valore dell'impianto o dell'apparecchio stesso al momento del Sinistro, tenuto conto della sua vetustà e del suo deperimento per uso o altra causa;
- b. si stima il valore ricavabile dai residui.

L'Indennizzo massimo sarà pari all'importo stimato in B.3 dedotto dell'importo stimato in B.4.

Un danno si considera non suscettibile di riparazione quando le spese di riparazione, calcolate come ad A, eguagliano o superano il valore dell'impianto o dell'apparecchio calcolato come a B (stima B.1. meno B.2. oppure B.3. meno B.4., a seconda del caso).

La Compagnia ha la facoltà di provvedere direttamente al ripristino dello stato funzionale dell'impianto o dell'apparecchio od al suo rimpiazzo con altro uguale o equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento. Sono escluse dall'indennizzo le spese per eventuali tentativi di riparazione o riparazioni provvisorie, per modifiche o miglioramenti, le maggiori spese per ore straordinarie di lavoro e per trasporti aerei o altri mezzi di trasporto diversi dal normale. Dall'Indennizzo così ottenuto vanno detratte le franchigie e gli scoperti previsti in Polizza.

Danni Indiretti

L'ammontare del danno si determina:

- a) **relativamente alla perdita del Margine di contribuzione:** calcolando la differenza tra il Margine di contribuzione che si sarebbe realizzato e quello effettivamente realizzato durante il periodo di indennizzo. Per la determinazione del Margine di contribuzione che si sarebbe realizzato i Ricavi di vendita saranno calcolati facendo riferimento agli ordini acquisiti, ai piani aziendali di produzione, alla produzione in atto al momento del verificarsi del sinistro e ad ogni altra circostanza interna od esterna attinente, come ad esempio la stagionalità della produzione che caratterizza l'azienda

o l'andamento di mercato;

- b) **relativamente alle spese supplementari:** calcolando quelle documentate necessariamente e ragionevolmente sostenute al solo scopo di evitare o contenere la riduzione dei Ricavi di vendita che si sarebbe verificata a causa del sinistro durante il periodo di indennizzo se tali spese non fossero state effettuate.

Il limite massimo di indennizzo per tali spese è costituito da un importo pari alla diminuzione del Margine di contribuzione, in tal modo evitata, al netto di qualsiasi risparmio di quelle spese incluse nella somma assicurata che venissero a cessare o a ridursi in conseguenza del sinistro durante il periodo di indennizzo.

Se l'attività dichiarata è divisa in settori distinti o in linee omogenee di prodotto per i quali è possibile determinare i rispettivi margini di contribuzione, le disposizioni di cui alle lettere a) e b) si applicheranno separatamente ad ogni settore o linea interessati dal sinistro.

Art.6 Assicurazione con dichiarazione di valore

1. Il Contraente e/o l'Assicurato dichiara che le somme assicurate con la presente polizza alle partite fabbricati, macchinari ed impianti, attrezzature, arredamento (anche all'aperto), costituenti le partite medesime e siti nell'ubicazione descritta sono corrispondenti alla valutazione effettuata da società di stima, con criteri indicati all'**Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.** (Valore delle cose assicurate e determinazione del danno) della quale viene data copia dal Contraente e/o dall'Assicurato alla Società Delegataria, con vincolo di riservatezza. Gli elaborati di stima iniziali e successivi, oltre all'elenco dettagliato degli enti, devono esporre chiaramente i valori globali da assicurare per ciascuna partita quale configurata in polizza.
2. Limitatamente alle partite sopraindicate - ed in quanto siano osservate le condizioni che seguono - non si farà luogo, qualunque sia il valore degli enti assicurati che risulterà al momento del sinistro, all'applicazione della regola proporzionale.
Per espressa dichiarazione delle Parti la suddetta valutazione non è considerata "stima accettata" agli effetti dell'art. 1908 II) comma del Codice Civile e, in caso di sinistro, si procederà di conseguenza alla liquidazione del danno secondo le condizioni tutte di polizza con la sola deroga alla regola proporzionale.
3. Il Contraente e/o l'Assicurato è tenuto a consegnare alla Società Delegataria, al termine di ciascun periodo di assicurazione, e quindi anche alla scadenza della polizza, un rapporto di aggiornamento o convalida della dichiarazione di valore, redatto dallo stimatore, non anteriore né posteriore di 90 giorni dalla data di scadenza del periodo stesso. Tali rapporti dovranno essere consegnati alla Delegataria entro e non oltre 90 giorni dalla data della sua effettuazione.
4. Le Parti si impegnano ad accettare le valutazioni risultanti dagli elaborati peritali ed a tradurli in "valori assicurati" come segue:
 - a) le valutazioni relative a fabbricati e/o macchinari già esistenti avranno automaticamente effetto retroattivo a partire dalla scadenza annuale immediatamente precedente, se i valori da esse risultanti saranno variati rispetto ai valori assicurati per ciascuna delle partite sopramenzionate;
 - b) le valutazioni relative a nuovi fabbricati e/o immissione di nuovi macchinari limitatamente alla parte che, al netto delle eventuali dismissioni, ecceda il 20% dei valori di assicurazione preesistenti, avranno invece effetto dal momento in cui verrà data comunicazione dal Contraente e/o dall'Assicurato. Per la parte di valori non eccedente il 20% dei valori di assicurazione preesistenti, il Contraente e/o l'Assicurato non è obbligato a darne comunicazione alla Società ed i valori stessi resteranno coperti dall'assicurazione con effetto retroattivo come per la valutazione di cui al precedente comma a);
5. Alla scadenza di ciascun periodo di assicurazione la Società Delegataria provvederà all'emissione di una apposita appendice per l'aggiornamento dei valori in base al rapporto inoltrato a cura del Contraente e/o dell'Assicurato come previsto al punto 3);
6. Con l'appendice di aggiornamento di cui al punto 5) si farà luogo anche alla regolazione del periodo di assicurazione trascorso, relativamente agli aumenti di cui al punto 4)-a) e 4)-b), circa i quali il Contraente e/o l'Assicurato è tenuto a corrispondere, partita per partita, il 50% del premio annuo ad essa pertinente, ad eccezione della parte

eventualmente eccedente il 20% di cui al punto 4)-b) che precede, per la quale, in assenza di copertura, non sarà dovuto premio di regolazione per il periodo trascorso.

La stessa procedura verrà utilizzata per l'aggiornamento e/o regolazione in caso di diminuzione dei valori rispetto ai valori di assicurazione preesistenti.

Il presente articolo rimane inoperante se la Contraente non avrà ottemperato l'obbligo di presentazione, nei termini convenuti al punto 3), del rapporto di aggiornamento; in tal caso resteranno valide le somme assicurate all'inizio dell'annualità assicurativa.

Art.7 Assicurazione parziale - Deroga alla proporzionale

Relativamente agli enti assicurati non soggetti alla "Assicurazione con dichiarazione di valore" e/o nel caso in cui tale condizione non sia operante, si conviene che, in caso di sinistro non si farà luogo all'applicazione delle regola proporzionale per quelle partite la cui somma assicurata risultasse insufficiente in misura non superiore al 20%. Si conviene inoltre tra le parti che non si farà luogo all'applicazione della regola proporzionale nel caso in cui l'ammontare del danno calcolato con le modalità di cui all'art 5 (al lordo di eventuali franchigie e scoperti previsti nella scheda di polizza relativa alla presente sezione, che comunque verranno successivamente applicati per la determinazione dell'indennizzo) non risulti essere superiore ad Euro 50.000,00.

Art.8 Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutando il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, purché non sia stata fatta opposizione. In caso di opposizione promossa dalla Società, l'Assicurato avrà comunque il diritto, nei termini di cui sopra, alla liquidazione parziale dell'importo pari alla minore somma proposta dall'opponente, salvi e impregiudicati i reciproci diritti e obblighi tutti derivanti dall'opposizione stessa.

Art.9 Anticipo indennizzi

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno €. 50.000,00.

L'obbligazione della Società dovrà essere soddisfatta non oltre 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

Art.10 Indennizzo separato per ciascuna partita

Si conviene fra le Parti che, in caso di sinistro, dietro richiesta dell'assicurato, sarà applicato tutto quanto previsto dall'articolo "Pagamento dell'indennizzo" a ciascuna partita di polizza singolarmente considerata, come se, per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una polizza distinta.

A tale scopo i Periti incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascuna partita un atto di liquidazione amichevole od un processo verbale di perizia.

I pagamenti effettuati a norma di quanto previsto saranno considerati come acconto, soggetti quindi a conguaglio su quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennità per il sinistro.

Art.11 – Recuperi

Limitatamente ai casi furto, rapina e portavalori, in caso di recupero totale o parziale, l'Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia.

Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere. In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli.

Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro.

L'Assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare alla Società le cose recuperate che siano d'uso personale o domestico, salvo il diritto della Società di rifiutare l'abbandono pagando l'indennizzo dovuto.

Art.12 – Coppie o serie

In caso di danno risarcibile a termini della presente polizza che riguardi uno o più beni assicurati facenti parte di una coppia o di una serie, la misura della perdita o del danno a tale bene o beni sarà una parte ragionevole ed equa del valore totale della coppia o della serie, considerando l'importanza di detto bene o beni, ma in nessun caso tale perdita o danno verrà considerato danno totale della coppia o della serie.

Tuttavia in caso di danno risarcibile a termini della presente polizza ad un ente assicurato o ad una parte di esso che non sia reperibile singolarmente in quanto posto in commercio accoppiato con altro ente o con altra parte, la Società risarcirà il costo di riacquisto dell'intera coppia, al netto di eventuale deprezzamento, a meno che sia contrattualmente prevista la condizione "assicurazione del costo di rimpiazzo".

Sezione 3 – ALL-RISKS DANNI DIRETTI

Art.1 Descrizione

Con questa sezione la Società deve prevedere il risarcimento dei danni materiali causati alle cose assicurate (fermo quanto previsto da altre eventuali garanzie prestate nelle altre sezioni oggetto del presente capitolato), anche se di proprietà di Terzi.

Art.2 Limite massimo di indennizzo

In nessun caso la Compagnia pagherà per uno o più sinistri e per anno assicurativo, una somma maggiore di € 40 milioni. Sono previsti, altresì, i sottolimiti di indennizzo dedicato per ciascun sinistro e per ciascuna area pari ai valori indicati nella tabella "Somme da assicurare".

Art.3 Attività e caratteristiche del rischio:

Il tipo di attività dichiarato è puramente indicativo, ma comunque è sempre inerente alle attività istituzionali, industriali e di ricerca proprie del C.I.R.A. S.c.p.A., nel conto proprio e di terzi. I processi di lavorazione, la forza motrice, gli impianti termici, l'esistenza di infiammabili, di merci speciali, il trattamento di materie, gli impianti e tutti i servizi sussidiari e complementari, sono quelli che la tecnica inerente l'attività svolta insegna o consiglia di usare e che l'Assicurato ritiene di adottare.

Pertanto, l'assicurazione deve intendersi operativa per i completi cicli di lavorazione, nulla escluso.

Devono intendersi compresi nell'assicurazione tutti i beni di proprietà o in uso al CIRA a qualsiasi titolo, rientranti nel programma PRORA o comunque al Contraente in dotazione, così come i depositi, gli uffici ed in genere tutti i servizi socio-aziendali che si trovino nell'ambito dell'Insediamento C.I.R.A di Capua (CE) che deve essere considerato nella sua globalità come "rischio singolo", infatti, l'assicurazione deve riguardare tutto quanto esiste, sottotetto od anche all'aperto, durante ogni e qualsiasi operazione, nell'ambito e nelle dipendenze degli stabilimenti garantiti, nella disponibilità dell'Assicurato o di terzi.

Art.4 Oggetto dell'Assicurazione:

Con la presente Polizza viene assicurato tutto quanto costituisce lo stabilimento descritto, salvo quanto espressamente escluso.

Ciò premesso la Compagnia, alle condizioni tutte e nei limiti stabiliti in Polizza, si obbliga ad indennizzare tutti i danni materiali, sia diretti che consequenziali causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, da qualsiasi evento, qualunque ne sia la causa, salvo quanto di seguito escluso.

Sono compresi i guasti causati alle cose assicurate per ordine dell'Autorità e quelli non inconsideratamente prodotti dall'Assicurato o da terzi allo scopo di impedire od arrestare qualsiasi evento dannoso indennizzabile a termini di Polizza.

Art.5 Esclusioni:

La Società non è obbligata unicamente a indennizzare i danni causati da (salvo diversamente convenuto):

- a) atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione, terrorismo, sabotaggio organizzato, nonché le perdite, i danni, i costi e le spese direttamente o indirettamente derivanti da contaminazione chimica o biologica a tali eventi connessi, guerre civili, ribellione, rivoluzione, nazionalizzazione, requisizione o altri eventi similari, di provvedimenti di qualsiasi governo od Autorità anche locale, di diritto o di fatto;
Si precisa che non sono considerati "atti di guerra od insurrezione" le azioni di organizzazioni terroristiche e/o politiche anche se inquisite per insurrezione armata contro i poteri costituiti o simili imputazioni;
- b) esplosioni o da emanazioni di calore o da radiazioni provocate da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, contaminazioni radioattive, impiego di armi nucleari;
- c) dolo del Contraente e/o dell'Assicurato e dei Soci a responsabilità illimitata e degli Amministratori; la colpa grave dei predetti invece, non pregiudica la risarcibilità di eventuali sinistri;
- d) maremoto, mareggiata, infiltrazione di acqua marina, bradisismo, terremoto, inondazioni, alluvioni, assestamenti, crepe, restringimenti o espansioni del terreno, ivi compresi strade, marciapiedi, piazzali e fognature;
- e) graduale deterioramento per effetto di: siccità, umidità atmosferica, corrosione, ruggine; a meno che detti danni non risultino come conseguenza di danno agli apparecchi di condizionamento causato da un evento non escluso alla Sezione I;
- f) furto, rapina, scippo, estorsione, truffa, infedeltà dei dipendenti, appropriazione indebita, smarrimento, sottrazione, saccheggio, ammanchi e/o sparizioni di merci riscontrati/e nel corso di inventari;
N.B.: ai fini del presente paragrafo, per "infedeltà dipendenti" si intende il furto e/o l'appropriazione indebita attuato da dipendenti e/o con la loro complicità;
- g) danni indiretti di qualsiasi natura, salvo quanto previsto da altre apposite condizioni;
- h) trasporto delle cose assicurate all'esterno di aree private;
- i) inquinamento di aria, acqua, suolo; se derivanti da atti terroristici: i danni diretti e indiretti originati da contaminazione di sostanze biologiche e/o chimiche e i danni diretti e indiretti causati da guasti a linee di alimentazione;

Polizza di assicurazione ALL RISKS

CIRA SCPA - Centro Italiano Ricerche Aerospaziali

- j) smog, umidità, pioggia, neve, polvere o siccità a cose all'aperto (esclusione non valida per fabbricati, macchinari ed impianti all'aperto per loro naturale destinazione). Sono comunque assicurate cose che si trovino temporaneamente - fino ad un massimo di 7 giorni consecutivi - all'aperto, ma adeguatamente protette contro le intemperie;
- k) contaminazione, rovina, insetti di tutti i tipi, vapore, variazione di temperatura, perdita di peso, alterazione di colore, sapore, consistenza, estetica;
- l) mancato funzionamento o rottura di apparecchiature di elaborazione dei dati, nonché cancellazione, alterazione, perdita e/o distruzione dei dati;
- m) ogni e qualsiasi richiesta di risarcimento per responsabilità sia civile che penale, con la sola esclusione di richieste a fronte di "rischio locativo", "ricorso locatari" e di "ricorso terzi".

La presente polizza non copre inoltre i danni di:

- n) deterioramenti, logorio, usura, mancata o anormale manutenzione, corrosione, arrugginimento, contaminazione, deperimenti, umidità, brina e condensa, stillicidio, siccità, termiti, insetti, vermi, roditori, animali o vegetali in genere, perdita di peso, fermentazione, infiltrazione, evaporazione;
- o) guasti e rotture accidentali e/o anormale od improprio funzionamento del Macchinario e delle Attrezzature; risultano però compresi i danni di dispersione liquidi e prodotti in genere per guasto o rottura accidentale di vasche e serbatoi;
- p) guasti meccanici ed elettrici anche se derivanti da imperizia, negligenza, errata manovra;
- q) vizio intrinseco, costruzione difettosa, errore di progettazione (salvo per quanto coperto nell'ambito della clausola "Innovazione nel rischio"), errori di lavorazione, tutto quanto solo nel caso in cui essi influiscano direttamente o indirettamente sulle qualità, quantità, titolo o colore delle merci in produzione o già prodotte. Non è peraltro esclusa l'autocombustione e/o fermentazione e, con il limite indicato nella scheda di polizza, la miscelazione accidentale;
- r) lavori di costruzione, modifica e trasformazione di fabbricati; di montaggi, smontaggi, manutenzione e revisione di macchinari;
- s) normale assestamento, restringimento o espansione di: fondamenta, pareti, pavimenti, solai e tetti;
- t) messa in esecuzione di ordinanze delle Autorità o di leggi che regolino la costruzione, ricostruzione o demolizione dei fabbricati assicurati, ad eccezione di quanto previsto dalle garanzie accessorie "spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro" e "ordinanze di Autorità - oneri di urbanizzazione" della Sezione I e dalle garanzie accessorie "prolungamento del periodo di inattività";
- u) danneggiamento o distruzione per quarantena o per disposizioni doganali, confisca, sequestri o provvedimenti governativi e/o di altre Autorità costituite;
- v) derivanti da:
 - i. perdita, alterazione o distruzione di dati, programmi di codifica o software;
 - ii. indisponibilità di dati causati da malfunzionamento di hardware, software e chips impressi;
 - iii. smagnetizzazione, errata registrazione di dati, cestinatura per svista;
 - iv. e ogni interruzione di attività conseguente a quanto indicato ai precedenti punti i, ii, e iii
- w) sospensione o interruzione di forniture di energia, gas, acqua, purché tale sospensione o interruzione non sia stata provocata da evento non altrimenti escluso che abbia colpito le cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di metri 20 da esse;
- x) fuoriuscita o solidificazione di materiali contenuti in forni, crogiuoli, linee ed apparecchiature di fusione;
- y) eventi per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore; sempreché non siano causa di altri eventi non specificatamente esclusi; in questo caso la Compagnia indennizza solo la parte di danno non rientrante nelle esclusioni;
- z) difetti noti al Contraente o all'Assicurato, suoi amministratori e dirigenti, all'atto della stipulazione della Polizza; Relativamente ai punti l) (limitatamente a mancato funzionamento o rottura di apparecchiature di elaborazione dei dati), **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.**, n), p), q) r) e) salvo quelli causati da eventi non altrimenti esclusi e/o che ne derivi altro evento non altrimenti escluso; in tale ultimo caso la Società indennizzerà solamente la parte di danno non altrimenti esclusa;

Relativamente ai punti k) e s), salvo che provocati da altro evento non altrimenti escluso.

La presente polizza non copre, perdite, danni, costi o spese di qualsivoglia natura, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, derivante da, riconducibile a, causato da o relativo a:

1. qualsiasi Malattia Trasmissibile, o sospetto o minaccia circa la sussistenza (sia essa effettiva o percepita) di una Malattia Trasmissibile;
2. qualsiasi atto, errore o omissione nel controllo, prevenzione o risoluzione di, o comunque relativo a un'epidemia sia essa effettiva, sospetta, percepita o minacciata, di una qualsiasi Malattia Trasmissibile.

Questa esclusione si applica a prescindere dalla sussistenza di qualsiasi altra causa o evento che contribuisca, contestualmente o in qualsiasi altra fase, al verificarsi di tale perdita, danno, sinistro, costo o spesa di qualsivoglia natura. La sussistenza, sia essa effettiva, presunta, minacciata, percepita o sospetta, di una Malattia Trasmissibile all'interno, presso, o che interessi, impatti o danneggi qualsiasi proprietà, o che impedisca l'uso di tali proprietà, non costituisce perdita o danno materiale o di altro tipo, o perdita di uso di proprietà materiali o immateriali.

La presenza di una o più persone in un'ubicazione assicurata, potenzialmente infettate da una Malattia Trasmissibile o effettivamente infettate da una Malattia Trasmissibile, non costituisce perdita o danno, materiale o di altro tipo.

Art.6 Cose escluse

- elaboratori elettronici ad uso amministrativo o contabile per la parte eventualmente assicurata con Polizza separata;
- Macchinari in leasing se assicurati con Polizza separata;
- gioielli, pietre e metalli preziosi (se non per uso industriale), quadri, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, statue (di valore singolo superiore a € 5.000,00);
- boschi, alberi, coltivazioni, animali in genere, microrganismi;
- Merci già caricate a bordo di mezzi di trasporto di terzi (se garantiti da specifica Polizza);
- aeromobili e natanti;
- automezzi iscritti al P.R.A.;
- collezioni in genere;
- argini, dighe, bacini artificiali e non, canali, miniere, moli, pontili, piattaforme off-shore, oleodotti, linee di distribuzione o trasmissione aeree e relative strutture portanti se collocate ad una distanza superiore a metri 500 dalle ubicazioni assicurate.
- linee aeree di trasmissione e di distribuzione di energia elettrica, telefonia, segnali telegrafici e di tutte le comunicazioni audio o visuali incluse le strutture di supporto al di fuori dell'area degli stabilimenti.

Sono altresì esclusi il valore del terreno, nonché i costi di livellamento, scavo, riempimento del terreno.

Art.7 Delimitazioni di garanzie

7.1 Ricostruzione di archivi, documenti, registri, materiale meccanografico, disegni, modelli, stampi e simili

Relativamente a disegni, modelli, stampi e simili, nonché a registri, stampati, archivi, documenti, microfilm, fotocolor e simili, schede, dischi, nastri o fili per macchine meccanografiche ed elaboratori elettronici, la garanzia è prestata per il solo costo del materiale e delle operazioni manuali e meccaniche per il rifacimento degli enti distrutti o danneggiati e senza l'applicazione della regola proporzionale.

L'Indennizzo sarà comunque limitato alle spese effettivamente sostenute entro il termine di 12 mesi dal Sinistro e fino ad un massimo di € 25.000,00.

7.2 Eventi Atmosferici

Relativamente ai danni materiali direttamente causati da uragani, bufere, tempeste, vento e cose da esso trasportate, trombe d'aria, grandine, si intendono escluse dalla garanzia le seguenti cose:

- gru, antenne, ciminiere e camini, cavi aerei, insegne;
- Macchinari, attrezzature, arredamento e Merci posti all'aperto, ad eccezione dei Macchinari e degli impianti fissi per destinazione;
- serramenti, vetrate e lucernari in genere, a meno che i danni agli stessi non derivino da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti;
- Fabbricati o tettoie aperte da uno o più lati, baracche e/o costruzioni in legno o plastica, capannoni pressostatici, tensostrutture, tendostrutture e simili e quanto in essi contenuto.

I danni materiali direttamente causati da bagnamento, accumulo di polvere, sabbia o quant'altro trasportato dal vento, alle cose assicurate poste sotto tetto dei Fabbricati, si intendono compresi in garanzia solo se verificatisi a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi di cui sopra, tale da essere riscontrata su una pluralità di cose assicurate o non.

Relativamente ai danni materiali direttamente causati dalla grandine a serramenti, vetrate e lucernari in genere, manufatti in materia plastica, lastre di fibrocemento (compreso eternit), convenzionalmente denominati "fragili", la Compagnia indennizzerà fino alla concorrenza del limite di indennizzo convenuto in Polizza.

7.3 Occupazione (non militare)

Relativamente ai danni materiali e diretti verificatisi a seguito di occupazione (non militare) delle proprietà in cui si trovano le cose assicurate, qualora la stessa si protrasse per oltre 5 giorni consecutivi, la Compagnia non indennizzerà le distruzioni, i guasti o i danneggiamenti (salvo incendio, esplosione e scoppio) anche se verificatisi durante il suddetto periodo.

7.4 Eventi socio-politici

Relativamente ai danni alle cose assicurate verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici e dolosi, sabotaggio, in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo di assicurazione, somma maggiore di quella indicata nell'Allegato – TABELLA 1.

7.5 Terrorismo e/o sabotaggio

Relativamente ai danni materiali e diretti verificatisi a seguito o in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, Atti di Terrorismo o di sabotaggio, atti vandalici o dolosi, la Compagnia non indennizzerà i danni di Furto e Rapina, nonché i danni causati da interruzione di processi di lavorazione, mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, alterazione di prodotti, errore od omissione di controlli o manovre, dispersione liquidi. Inoltre, limitatamente ai danni causati da Atti di Terrorismo, si intendono esclusi:

- le perdite, i danni, i costi o le spese direttamente o indirettamente causati da un'interruzione di un servizio, quali, a titolo esemplificativo: elettricità, gas, acqua, comunicazioni;
- le perdite, i danni, i costi o le spese direttamente o indirettamente causati da contaminazioni chimiche o biologiche.

Relativamente alla copertura dei danni causati da tumulti popolari, scioperi, sommosse, Atti di Terrorismo o di sabotaggio, atti vandalici o dolosi, la Compagnia e il Contraente possono recedere, in qualunque momento, dalla copertura stessa con preavviso di giorni 30 da darsi con lettera raccomandata. In caso di recesso da parte della Compagnia questa provvederà al rimborso della parte di Premio - da conteggiarsi sulla base del tasso al netto delle imposte relativo al periodo di rischio non corso.

7.6 Acqua Condotta

Relativamente ai danni materiali direttamente causati da fuoriuscita di acqua condotta a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici e tecnici esistenti nei Fabbricati contenenti le cose assicurate, la Compagnia non indennizzerà i danni causati:

- da traboccamento o rigurgito di fognature;
- alle Merci poste in locali interrati o seminterrati;
- alle Merci la cui base è posta ad altezza inferiore a cm 12 dal pavimento;
- da rottura degli impianti automatici di estinzione.

7.7 Spese ricerca riparazione rotture

Relativamente alle spese necessariamente sostenute per la ricerca e la riparazione di rotture di impianti idrici, igienici, tecnici e di processo, di riscaldamento, di condizionamento e di estinzione che abbiano provocato un danno per fuoriuscita del fluido in essi condotto o contenuto, le stesse sono risarcite dalla Società, esclusivamente per la demolizione ed il ripristino di parti di fabbricato e per la riparazione di detti impianti, L'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto e in nessun caso la società pagherà, per uno o più sinistri verificatisi nel corso del periodo di assicurazione, importo superiore a quello indicato nell'Allegato – TABELLA 1.

7.8 Acqua piovana

Relativamente ai danni materiali direttamente causati da acqua piovana, la Compagnia non indennizzerà i danni:

- 1) causati da acqua penetrata attraverso finestre o lucernari lasciati aperti;
- 2) causati da traboccamento o rigurgito di fognature;
- 3) alle Merci la cui base è posta ad altezza inferiore a cm 12 dal pavimento;
- 4) alle cose poste all'aperto o sotto semplici tettoie aperte da uno o più lati.

In nessun caso la Società pagherà, per ciascun sinistro che avvenga nel corso del periodo di assicurazione, somma maggiore di quella indicata nell'Allegato – TABELLA 1.

7.9 Sovraccarico neve

Relativamente ai danni materiali direttamente causati da sovraccarico di neve la Compagnia non indennizzerà i danni causati:

- 1) ai Fabbricati non conformi alle norme relative ai sovraccarichi di neve vigenti al momento dell'edificazione dei Fabbricati stessi ed al loro contenuto;
- 2) ai Fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai fini della presente garanzia) ed al loro contenuto;
- 3) ai capannoni pressostatici ed al loro contenuto;
- 4) a lucernari, vetrate e serramenti in genere, pannelli solari e consimili installazioni esterne.

7.10 Valori

Monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e, in genere, qualsiasi carta rappresentante un valore, posti e custoditi nei fabbricati della o delle ubicazioni assicurate si intendono assicurati e indennizzabili dalla Società fino alla concorrenza, per ciascun sinistro che avvenga nel corso del periodo di assicurazione, dell'importo indicato nella TABELLA 1. Relativamente ad effetti, titoli, assegni e simili, l'assicurazione è prestata anche per le spese sostenute dall'Assicurato per bolli, costi di rifacimento e/o ammortamento e/o annullamento degli stessi. La Società pagherà dette spese senza l'applicazione del disposto di cui all'Art. 1907 del c.c. ". La Società pagherà dette spese senza l'applicazione del disposto di cui all'Art. 1907 del c.c. "

7.11 Allagamento

Relativamente ai danni materiali direttamente causati da allagamenti, la Compagnia non indennizzerà i danni:

- alle Merci poste in locali interrati o seminterrati;
- alle cose mobili all'aperto;
- alle Merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm dal pavimento;
- causati da rottura degli impianti automatici di estinzione.

In nessun caso la Società pagherà, per ciascun sinistro che avvenga nel corso del periodo di assicurazione, somma maggiore di quella indicata nell'Allegato – TABELLA 1.

7.12 Gelo

Relativamente ai danni materiali direttamente causati da gelo, la Compagnia è obbligata unicamente per i danni:

- a impianti e/o Macchinari;
- alle cose assicurate a seguito di fuoriuscita di liquidi provocata da scoppio degli impianti e/o Macchinari, a condizione che lo stabilimento assicurato sia stato occupato, in attività e/o riscaldato, almeno fino alle 48 ore precedenti il Sinistro e salvo che fosse stato danneggiato da altro evento non escluso che avesse compromesso e/o reso inefficace il sistema di riscaldamento.

Per ciascun danno, in caso di sinistro, la Società corrisponderà all'Assicurato la somma liquidata a termini di polizza, con applicazione di una franchigia assoluta pari ad Euro 5.000,00, che rimarrà sempre a carico esclusivo dell'Assicurato stesso.

7.13 Dispersione liquidi

Relativamente ai danni materiali di dispersione liquidi e prodotti in genere, sono esclusi:

- i danni di stillicidio dovuti a corrosione, usura od imperfetta tenuta strutturale dei contenitori;
- i danni di dispersione da contenitori di capacità inferiore a 300 litri;
- i danni causati ad altre cose assicurate dalla dispersione del liquido;
- le spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione.

In nessun caso la Società pagherà, per ciascun sinistro che avvenga nel corso del periodo di assicurazione, somma maggiore di quella indicata nell'Allegato – TABELLA 1.

7.14 Collasso strutturale

Relativamente ai danni di crollo e collasso strutturale indennizzabili a termini di polizza, subiti dalle cose assicurate conseguenti a sovraccarico di strutture di fabbricati e macchinari e ad errori di progettazione, di calcolo, di esecuzione e di installazione. In nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo di assicurazione, somma maggiore di quella indicata nell'Allegato – TABELLA 1.

Art.8 Condizioni Speciali

8.1 Inondazioni, alluvioni

La Società, a parziale deroga delle esclusioni di polizza, indennizza i danni materiali e diretti - compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio - subiti dalle cose assicurate per effetto di inondazione, alluvione, anche se tali eventi sono causati da terremoto.

La Società non indennizza i danni:

- a) causati da mareggiata, marea, maremoto, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;
- b) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione, alluvione;
- c) di franamento, cedimento o smottamento del terreno;
- d) a cose mobili all'aperto;
- e) alle merci poste in locali interrati o seminterrati;
- f) alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm dal pavimento.

Agli effetti della presente estensione di garanzia:

- I) il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dello scoperto indicato in scheda di polizza.
- II) In nessun caso la Società pagherà, per ciascun sinistro che avvenga nel corso del periodo di assicurazione, somma maggiore di quella indicata nell'Allegato – TABELLA 1.

8.2 Fenomeno elettrico

La Società, anche a deroga delle Condizioni Generali di Assicurazione, risponde dei danni causati alle macchine, impianti, impianti elettrici, apparecchi elettronici in genere, compresi i circuiti, per effetto di correnti, scariche, od altri fenomeni elettrici, da qualsiasi motivo occasionati. La Società non risponde dei danni:

- a. causati da usura o da carenza di manutenzione;
- b. verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova;
- c. dovuti a difetti noti al Contraente e/o all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza nonché dei costi per i quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore.

La presente garanzia è prestata a primo rischio assoluto, entro il limite indicato in scheda di polizza.

8.3 Terremoto

La Società, a parziale deroga delle esclusioni di polizze, indennizza i danni materiali e diretti - compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio - subiti dalle cose assicurate per effetto di terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

La Società non indennizza i danni:

- a) causati da eruzione vulcanica, da inondazione, da alluvione, da maremoto;
- b) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sulle cose assicurate;
- c) di rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere.

Le scosse registrate nelle 72 (settantadue) ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro".

Agli effetti della presente estensione di garanzia:

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dello scoperto indicato in scheda di polizza.
- in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri verificatisi nel corso del periodo di assicurazione, importo superiore alla percentuale indicata in scheda di polizza della somma assicurata alla singola partita.

8.4 Dimostrazione della Preesistenza

resta ferma la possibilità dell'Assicurato di provare con qualsiasi mezzo, oltre che le normali scritture contabili, la qualità e la quantità delle cose assicurate esistenti al momento del sinistro e la realtà, oltre che l'importanza, del danno patito.

8.5 Clausola Inattività

Se una località diviene inattiva, il Contraente e/o l'Assicurato ha diritto alla riduzione del tasso, per fabbricati e macchinari al 50% di quello in corso. La corrispondente riduzione del premio (escluse le tasse) comincerà dal giorno successivo all'avvenuta notifica dell'inattività. Durante l'inattività è data facoltà del Contraente e/o dell'Assicurato di mettere in attività le macchine e gli impianti per due giorni, consecutivi o non, di ogni mese allo scopo della loro conservazione. Se uno stabilimento inattivo viene rimesso in attività il Contraente e/o l'Assicurato è obbligato a darne nel minor tempo possibile comunicazione alla Società e ad integrare il premio per il rischio singolo attivo, ai tassi originariamente pattuiti. Se il sinistro si verifica prima che il Contraente e/o l'Assicurato abbia adempiuto ad entrambi detti obblighi, la Società provvederà comunque alla corresponsione dell'indennizzo ma solo dopo l'assolvimento di tali obblighi.

8.6 Modifiche negli stabilimenti

deve prevedersi la possibilità che nell'ambito degli stabilimenti possano essere eseguite nuove costruzioni, modificazioni, trasformazioni, anche nel processo tecnologico, ampliamenti, aggiunte e manutenzioni ai fabbricati, ai macchinari, alle attrezzature, all'arredamento ed agli impianti e quant'altro stabilito dall'Assicurato in funzione delle sue esigenze ed in relazione allo svolgimento della sua attività, senza che questi sia obbligato a darne avviso alla Compagnia.

In nessun caso la Società pagherà, per ciascun sinistro che avvenga nel corso del periodo di assicurazione, somma maggiore di quella indicata nell'Allegato – TABELLA 1.

8.7 Onorari periti e consulenti

La Società rimborserà, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, le spese e gli onorari di competenza del perito di parte che il Contraente avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle Condizioni Generali di Assicurazione, nonché la quota parte di spese e onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo perito. La garanzia è prestata entro il limite complessivo indicato nell'Allegato – TABELLA 1.

8.8 Onorari per consulenti, ingegneri e architetti

Relativamente alle spese effettivamente sostenute dal Contraente o dall'Assicurato per onorario di ingegneri, architetti, progettisti e consulenti, resesi necessarie a supporto della ricostruzione o del ripristino delle cose distrutte o danneggiate, le stesse sono risarcite dalla Società, nel limite delle tariffe stabilite dagli ordini professionali di categoria, e fino all'importo indicato nell'Allegato – TABELLA 1.

8.9 Spese Demolizione e Sgombero

La Società, senza applicazione dell'Assicurazione Parziale e fino alla concorrenza dell'importo previsto nell'Allegato – TABELLA 1 previsto a questo titolo, risarcisce:

- le spese necessarie per demolire, sgomberare, trattare, distruggere, trasportare e scaricare al più vicino scarico disponibile e/o autorizzato i residuati del sinistro, compresi i costi di smaltimento degli stessi, inclusi quelli radioattivi disciplinati dal DPR n°185/64 e successive modificazioni ed integrazioni e quelli Tossici e Nocivi

disciplinati dal DPR n°915/82 e successive modificazioni ed integrazioni, fino alla concorrenza del limite di indennizzo previsto; il limite di indennizzo per i rifiuti tossici, nocivi e radioattivi è il 30% del limite del 10% sopraindicato.

- le spese necessarie per rimuovere, trasportare, conservare e ricollocare macchinario, attrezzature e arredamento (inclusi i costi per demolire fabbricati o loro parti illese o per smontare macchinari e/o attrezzature illese) qualora tali operazioni fossero indispensabili per eseguire le riparazioni di enti danneggiati in conseguenza di un sinistro indennizzabile a termini di polizza.

8.10 Spese rimozione, trasporto e ricollocamento

Relativamente alle spese sostenute per rimuovere, trasportare e ricollocare - comprese quelle di montaggio e smontaggio - le cose mobili assicurate non colpite da sinistro o parzialmente danneggiate, le stesse sono risarcite dalla Società nel caso in cui la loro rimozione sia indispensabile per eseguire la riparazione dei fabbricati e del macchinario danneggiato, e fino alla concorrenza, per ciascun sinistro che avvenga nel corso del periodo di assicurazione, dell'importo indicato nell'Allegato –TABELLA 1. La Società pagherà dette spese senza l'applicazione del disposto di cui all'Art. 1907 del c.c.”

8.11 Ordinanze di Autorità - Oneri di urbanizzazione

In caso di sinistro la presente polizza copre i maggiori costi, compresi gli oneri di urbanizzazione, che dovessero rendersi necessari e inevitabili per l'osservanza di leggi, regolamenti ed ordinanze statali o locali che regolano la riparazione e/o la costruzione di fabbricati (o loro strutture) o di macchinari nonché l'uso dei suoli, purché i lavori di ricostruzione siano effettivamente posti in essere nella stessa ubicazione o in altra.

La presente estensione inoltre copre le spese di demolizione, sgombero e altre come da articolo che precede, nonché le spese per smantellamento, sgombero o demolizione del patrimonio non danneggiato in seguito all'imposizione di una qualsiasi legge od ordinanza che regoli o renda necessarie le suddette operazioni.

L'esistenza della presente clausola non comporta deroga all'articolo Limite massimo dell'indennizzo, salvo quanto previsto per le spese di salvataggio.

8.12 Danni da movimentazione interna ed urto di veicoli

Per ciascun danno, in caso di sinistro, la Società corrisponderà all'Assicurato la somma liquidata a termini di polizza, con applicazione di una franchigia assoluta pari ad Euro 5.000,00, che rimarrà sempre a carico esclusivo dell'Assicurato stesso. In nessun caso la Società è tenuta ad indennizzare per singola ubicazione e per singolo evento somma superiore a quanto indicato nell'Allegato – TABELLA 1. La Società pagherà dette spese senza l'applicazione del disposto di cui all'Art. 1907 del c.c.”

Art. 9 Furto

Le Compagnie devono prevedere l'indennizzo dei danni diretti e materiali a macchinari, attrezzature, arredamento, merci, valori e titoli di credito in genere ovunque posti e quant'altro oggetto dell'assicurazione, comprese cose di proprietà di dipendenti e terzi, all'interno dell'Insedimento C.I.R.A. di Capua (CE), per la somma assicurata € 100.000,00 a primo rischio assoluto

FURTO E RAPINA

La società indennizza i danni derivanti da Furto o Rapina dei beni assicurati.

In caso di furto avvenuto in locali protetti da porte e/o finestre munite di chiusure, se l'autore del reato si è introdotto nei fabbricati e/o nei locali:

Polizza di assicurazione ALL RISKS

CIRA SCPA - Centro Italiano Ricerche Aerospaziali

- I) violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, effrazione, uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi e simili;
- II) uso di chiavi vere purché sottratte fraudolentemente al detentore o da questi smarrite; in quest'ultimo caso la garanzia sarà operante a condizione che lo smarrimento sia stato denunciato alle Autorità competenti e la copertura sarà operante dal momento della denuncia alle Autorità competenti;
- III) per via diversa da quella ordinaria che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
- IV) in modo clandestino purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta poi a locali chiusi, sarà liquidato dalla Società un importo pari al 100% del danno indennizzabile.

Nel caso di furto delle casse automatiche in proprietà, l'effrazione dei mezzi di chiusura delle stesse sarà parificata all'effrazione di mezzi di chiusura dei locali.

In presenza di locali e Mezzi di chiusura non conformi a quelli soprarichiamati la Compagnia corrisponde all'Assicurato l'80% dell'importo del danno liquidato a termini di Polizza, restando il 20% rimanente a carico dell'Assicurato stesso. Sono comunque esclusi i danni di Furto quando, per qualsiasi motivo, non esista o non sia operante alcuna difesa esterna.

Sono parificati ai danni del Furto i danni materiali causati dai ladri alle cose assicurate per commettere il Furto o per tentare di commetterlo.

Limitatamente ai sinistri verificatesi durante le ore di apertura al pubblico degli uffici, la garanzia è valida anche se non sono operanti i mezzi di protezione e di chiusura dei locali, purché negli stessi vi sia la costante presenza di persone.

Se per tutte le cose assicurate o per parte di esse sono previste in polizza particolari difese interne, la Società è obbligata soltanto se l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali, abbia violato tali difese mediante rottura, scasso, uso di chiavi vere o false, di grimaldelli o di arnesi e simili.

Apparecchiature elettroniche ad impiego mobile

Limitatamente alle apparecchiature elettroniche ad impiego mobile, la garanzia furto e rapina si intende operante anche nella fase di trasporto sui veicoli, a condizione che:

- a) in caso di furto, il veicolo sia chiuso a chiave, con cristalli completamente alzati, sia provvisto di tetto rigido o con capote serrata;
- b) gli impianti e le apparecchiature vi siano conservate per il tempo strettamente necessario al trasporto e all'espletamento delle attività a cui sono destinate;
- c) gli impianti e le apparecchiature siano riposte in maniera che non siano visibili dall'esterno.

Durante lo spostamento a mezzo aereo, con linee aeree regolari, o ferroviarie, le apparecchiature elettroniche ad impiego mobile si intendono garantite purché vengano trasportate come "bagaglio a mano", qualora peso e dimensione lo consentano, pena il decadimento dal diritto all'indennizzo.

In caso di trasporto al seguito o su natanti e imbarcazioni, la garanzia furto è operante a condizione che, in qualsiasi momento, gli enti assicurati siano sotto il controllo del soggetto al quale sono stati affidati, oppure siano affidati alla protezione di luoghi chiusi a chiave o sorvegliati. Restano esclusi gli smarrimenti e le misteriose sparizioni.

Deve intendersi compreso il furto con destrezza avvenuto in occasione di incidente stradale nonché a seguito di malore, perdita di coscienza tali di obbligare l'intervento di unità di soccorso e/o l'ospedalizzazione dell'affidatario dell'ente assicurato.

Valori

Polizza di assicurazione ALL RISKS

CIRA SCPA - Centro Italiano Ricerche Aerospaziali

Relativamente ai valori, il furto è coperto alla condizione, che si considera essenziale per l'efficacia del contratto, che gli stessi siano riposti chiusi a chiave in cassaforte con i limiti di indennizzo previsti nella partita "Valori in Cassaforte" dell'Allegato – TABELLA 1, nonché riposti in cassette, cassetti, mobili, armadi, ecc... con i limiti di indennizzo previsti nella partita "Valori ovunque riposti" dell'Allegato -TABELLA 1.

Si precisa che i termini serrature e/o chiavi comprendono anche dispositivi di chiusura ed apertura azionati elettronicamente ed i relativi strumenti di comando.

L'assicurazione include i guasti arrecati alle cose assicurate (si precisa che si intendono assicurati anche i fissi e gli infissi), per commettere il furto o per tentare di commetterlo.

L'assicurazione è estesa anche al furto con destrezza nell'interno dei locali con i limiti di indennizzo previsti nell'Allegato – TABELLA 1 sotto la voce "Valori ovunque riposti".

L'assicurazione è operante anche nel caso che l'autore del furto sia un dipendente dell'assicurato a condizione che non ricorrano le seguenti circostanze:

- a) che l'autore del furto sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali o di quelle dei particolari mezzi di difesa interni;
- b) che il furto sia commesso durante l'orario nel quale il dipendente adempie le sue mansioni all'interno dei locali stessi.

La garanzia rapina è prestata anche se i valori assicurati si trovano fuori dai mezzi di custodia.

Si precisa che:

- c) ai fini della presente clausola, le garanzie resteranno comunque operative anche se i beni assicurati si trovassero al di fuori dei mezzi di custodia eventualmente previsti in polizza;
- d) agli effetti della presente polizza, con il termine rapina si comprende anche l'estorsione, cioè il caso in cui l'Assicurato e/o suoi dipendenti vengano costretti a consegnare le cose assicurate mediante minaccia o violenza, diretta sia verso l'Assicurato stesso e/o suoi dipendenti, sia verso altre persone.

Si precisa che l'assicurazione comprende la rapina quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.

In nessun caso la Società pagherà, per ciascun sinistro che avvenga nel corso del periodo di assicurazione, somma maggiore di quella indicata nell'Allegato – TABELLA 1.

Portavalori

Si intendono coperti i danni derivanti da sottrazione di denaro e/o valori a seguito di:

- furto avvenuto in occasione di improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei valori;
- furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso o a portata di mano i valori stessi;
- rapina

commessi ai danni di un incaricato del Contraente mentre detiene i valori stessi durante il loro trasporto ad altri uffici, banche, fornitori, clienti e viceversa.

Il portavalori può essere un dipendente o altra persona incaricata dall'assicurato per questo servizio (di età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 70). I trasporti di valore eccedente €. 50.000,00, se non affidati ad istituti specializzati, devono essere effettuati dal portavalori incaricato accompagnato almeno da un dipendente e con qualsiasi mezzo di locomozione e/o a piedi. La garanzia è operante anche quando i beni sono affidati a istituti specializzati nel trasporto di valori. In tal

Polizza di assicurazione ALL RISKS

CIRA SCPA - Centro Italiano Ricerche Aerospaziali

caso la presente garanzia copre la parte di danno (nel limite delle cifra assicurata) che eventualmente eccede l'importo recuperato o ricevuto dal Contraente in conseguenza del contratto con l'istituto di trasporti e/o l'assicurazione stipulata dall'istituto a beneficio degli utenti del servizio, e/o di qualsiasi altra assicurazione in vigore in qualunque forma a tutela dei valori sottratti.

La copertura si intende operante anche per il servizio svolto internamente ai locali del Contraente.

Si precisa che il servizio portavalori è praticato saltuariamente e comunque in casi ristretti, avendo l'Assicurato attivato un servizio bancario interno attraverso la presenza di uno sportello attualmente gestito dall'Istituto di credito Monte dei Paschi di Siena. Si informa che è presente nei locali degli uffici amministrativi una piccola cassa interna contenente valori non superiori a €. 5.000,00.

La garanzia è prestata nell'ambito della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino, dello Stato Città del Vaticano.

Beni all'aperto

Per i beni posti all'aperto per natura e/o per destinazione d'uso, la garanzia è operante a condizione che al momento del sinistro tali beni fossero saldamente fissati al suolo o al Fabbricato o a supporti fissi in genere. La presente garanzia opera con l'applicazione dello scoperto e fino all'importo indicato nell'Allegato – TABELLA 1.

Guasti ladri

La Società risponde dei guasti cagionati dai ladri alle parti di fabbricato costituenti i locali che contengono le cose assicurate ed agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi, ivi comprese camere di sicurezza, e corazzate (esclusi i contenuti) e le rispettive porte, in occasione di furto o rapina consumati o tentati.

Determinazione dell'ammontare del danno

L'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto e In nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri verificatisi nel corso del periodo di assicurazione, importo superiore a quello indicato nell'Allegato – TABELLA 1; la valutazione del danno verrà effettuata senza applicare la regola proporzionale di cui all'art. 1907 c.c.

Resta, inoltre, convenuto tra le parti che in caso di sinistro:

- d) la somma assicurata per ciascuna partita si intende automaticamente reintegrata della somma che verrà liquidata, fermo restando l'impegno dell'assicurato di pagare il premio relativo a detto reintegro dal momento del sinistro entro 30 giorni dal ricevimento del relativo documento contrattuale emesso dalla Società, salvo il caso di limiti di indennizzo per i quali fosse espressamente previsto un massimo indennizzo "annuo"
- e) in caso di ritrovamento delle refurtiva, la Società indennizzerà i danneggiamenti e le distruzioni cagionati ai valori assicurati, nonché i compensi dovuti a terzi per legge.

Si precisa che all'ingresso dell'Insediamento C.I.R.A. di Capua (CE) è previsto posto di guardiana fisso operante 24 ore al giorno, per 365 giorni l'anno.

Forma della copertura

L'assicurazione deve intendersi prestata, per tutte le garanzie richieste, secondo la forma "primo rischio assoluto".

Art. 10 Guasti meccanici

A parziale deroga dell'Art. 5- Esclusioni, la Società si obbliga ad indennizzare tutti i danni derivanti al macchinario (esclusi i sistemi e le apparecchiature elettroniche per elaborazione dati, apparecchiature elettroniche in genere d'ufficio), anche se di proprietà di terzi, collaudati e pronti per l'uso cui sono destinati, da rottura e/o guasti meccanici originati da cause

interne, quali, a titolo esemplificativo e non limitativo: errori di manovra, errata manipolazione, mancato funzionamento di dispositivi di protezione, incuria, negligenza, imperizia.

La Compagnia non è obbligata ad indennizzare i danni:

- a. di incendio, esplosione, azione del fulmine, di furto o tentativo di furto, salvo i danni di fenomeno elettrico conseguenti a tali avvenimenti, sono altresì esclusi i danni causati dall'opera di spegnimento o demolizione;
- b. dovuti ad ammanchi constatati in sede di inventario o di verifiche periodiche;
- c. causati da difetti di cui il Contraente o l'Assicurato o il preposto all'esercizio del macchinario erano a conoscenza al momento della stipulazione della polizza;
- d. causati con dolo o colpa grave del Contraente o dell'Assicurato;
- e. per i quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore o fornitore delle cose assicurate;
- f. dovuti: all'inosservanza delle prescrizioni del costruttore e/o venditore per l'esercizio, l'uso e la manutenzione; a funzionamento improprio del macchinario e ad esperimenti e prove che ne provochino sovraccarico o scondizionamento;
- g. di deperimento o logoramento, che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici nonché da ruggine, corrosione, incrostazione, limitatamente alla sola parte direttamente colpita, di natura estetica che non compromettano la funzionalità delle cose assicurate;
- h. ad utensileria, ordigni o parti accessorie intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione, a forme, matrici, stampi, mole, nastri di trasmissione, funi, corde, cinghie, catene, pneumatici, guarnizioni, feltri, rivestimenti, refrattari aghi organi di frantumazione, lampade o altre fonti di luce, accumulatori elettrici e quant'altro di simile; a catalizzatori filtri, fluidi in genere, fatta eccezione per l'olio nei trasformatori ed interruttori, a sistemi ed apparecchiature elettroniche per elaborazione dati, salvo si tratti di elaboratori di processo, apparecchiature di comando, controllo e regolazione del macchinario o impianto;
- i. verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell'ubicazione indicata per le cose mobili e al di fuori del luogo di installazione originaria per le cose fisse;
- j. verificatisi in occasione di inondazione, allagamento, impantanamento a qualsiasi causa dovuti, terremoto, maremoto, eruzione vulcanica, tromba marina e d'aria, mareggiata, cedimento del terreno e delle fondazioni, franamento, valanga, slavina, crollo di fabbricati per sovraccarico neve, salvo che l'Assicurato provi che il danno non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- k. verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulto popolare, occupazione militare, atti di persone che agiscono per conto o in connessione con organizzazioni la cui attività sia diretta a rovesciare con la forza il Governo di diritto o di fatto o ad influenzarlo con il terrorismo o la violenza, sciopero, serrata, tumulto popolare, sabotaggio e atti vandalici o terroristici aventi movente politico, occupazione di fabbrica o di edifici in genere, requisizioni, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- l. verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi.

La presente estensione di garanzia è operante con un limite di risarcimento - combinato per danni diretti ed indiretti - pari alla somma assicurata nella scheda di polizza alla relativa partita.

In caso di danno, se le parti di ricambio relative agli enti danneggiati diventassero obsolete e quindi non più utilizzabili, ognuna di tali parti sarà considerata come anch'essa danneggiata e quindi indennizzabile. L'importo risarcibile a tale titolo non potrà comunque superare il 5% dell'indennizzo dovuto a termini di polizza, con il massimo dell'importo indicato nella scheda di polizza.

Si precisa che:

- **Elettropompe sommerse.**

Il Contraente o l'Assicurato deve effettuare periodicamente i seguenti controlli, tenendo anche presenti le disposizioni fornite dalla ditta costruttrice:

- livello d'acqua, allo scopo di evitare che la pompa lavori parzialmente od interamente a secco;
- parte strumentale, allo scopo di evitare che la pompa lavori in condizioni diverse da quelle di targa;
- contenuto di sabbia nell'acqua, che non deve superare quello prescritto dal costruttore.

- **Revisione di impianti di turbine a vapore.**

Per prevenire il verificarsi di danni, il Contraente o l'Assicurato deve provvedere periodicamente, a sue spese, all'accurata revisione di ogni turbo alternatore a vapore (parti meccaniche ed elettriche), completamente aperto. Le revisioni vanno fatte, indipendentemente dalla decorrenza della garanzia, tenendo conto delle esigenze di lavoro, ogni 9.000 ore di funzionamento o, al più tardi, dopo due anni dall'ultima revisione.

Nel caso di turboalternatori a vapore, nuovi di fabbrica, la prima revisione deve venir eseguita prima che scada la garanzia. Per gli impianti con un massimo di 1.500 ore di funzionamento all'anno, la revisione deve avvenire almeno ogni tre anni, quando le turbine sono protette da efficaci chiusure e drenaggi nelle condotte del vapore di alimentazione e di scarico contro le infiltrazioni di vapore ed acqua, durante i periodi di inattività. Quanto sopra non solleva il Contraente o l'Assicurato dall'obbligo di attenersi alle istruzioni del costruttore. Il Contraente o l'Assicurato deve tempestivamente notificare la data della revisione alla Compagnia che potrà inviare, a sue spese, un proprio incaricato. L'inadempimento di uno di tali obblighi comporta la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo. La Compagnia si riserva di concedere, su richiesta del Contraente o dell'Assicurato, un differimento della revisione se le condizioni d'esercizio lo permettono, purché non ne derivi un pericolo per l'impianto.

- **Revisione di impianti di turbine idrauliche con potenza superiore a 375 KW.**

Per prevenire il verificarsi di danni, il Contraente o l'Assicurato deve provvedere periodicamente, a sue spese, all'accurata revisione della turbina completamente aperta.

Le revisioni vanno fatte, indipendentemente dalla decorrenza della garanzia, tenendo conto delle esigenze di lavoro, ogni 9.000 ore di funzionamento o, al più. Nel caso di turbine idrauliche nuove di fabbrica, la prima revisione deve venire eseguita prima che scada la garanzia. Per gli impianti con un massimo di 1.500 ore di funzionamento all'anno, l'ispezione deve avvenire almeno ogni tre anni. Quanto sopra non solleva il Contraente o l'Assicurato dall'obbligo di attenersi alle istruzioni del costruttore. Il Contraente o l'Assicurato deve tempestivamente notificare la data della revisione alla Compagnia che potrà inviare, a sue spese, un proprio incaricato. L'inadempimento di uno di tali obblighi comporta la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo. La Compagnia si riserva di concedere, su richiesta del Contraente o dell'Assicurato, un differimento della revisione se le condizioni d'esercizio lo permettono, purché non ne derivi un pericolo per l'impianto.

- **Revisione di motori elettrici trifase con potenza superiore a 750 KW in esecuzione bipolare, oppure con potenza superiore a 1.000 KW in esecuzione a 4 o più poli.**

Per prevenire il verificarsi di danni, il Contraente o l'Assicurato deve provvedere periodicamente, a sue spese, all'accurata revisione del motore, completamente aperto. Le revisioni vanno fatte, indipendentemente dalla decorrenza della garanzia, tenendo conto delle esigenze di lavoro, ogni 8.000 ore di funzionamento o, al più tardi, dopo due anni dall'ultima revisione. Nel caso di motori nuovi di fabbrica, la prima revisione deve venir effettuata dopo 2.000 ore di funzionamento, ma comunque entro il primo anno dalla messa in funzione. Quanto sopra non solleva il Contraente o l'Assicurato dall'obbligo di attenersi alle istruzioni del costruttore. Il Contraente o l'Assicurato deve tempestivamente notificare la data della revisione alla Compagnia che potrà inviare, a sue spese, un proprio incaricato. L'inadempimento di uno di tali obblighi comporta la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo. La Compagnia si riserva di concedere, su richiesta del Contraente o dell'Assicurato, un

differimento della revisione se le condizioni d'esercizio lo permettono, purché non ne derivi un pericolo per il motore o per l'impianto.

- **Revisione di motori in cc. con potenza superiore a 375 KW.**

Per prevenire il verificarsi di danni, il Contraente o l'Assicurato deve provvedere periodicamente, a sue spese, all'accurata revisione del motore, completamente aperto.

Le revisioni vanno fatte, indipendentemente dalla decorrenza della garanzia, tenendo conto delle esigenze di lavoro, dopo un anno di funzionamento per i motori in c.c. in impianti di laminazione, in acciaierie, in cementifici, in mulini, e dopo due anni di funzionamento per i motori in c.c. in altri impianti, a partire dall'ultima revisione. Nel caso di motori nuovi di fabbrica, la prima revisione deve venire effettuata dopo 2.000 ore di funzionamento, ma comunque entro il primo anno dalla messa in funzione.

Quanto sopra non solleva il Contraente o l'Assicurato dall'obbligo di attenersi alle istruzioni del costruttore.

Il Contraente o l'Assicurato deve tempestivamente notificare la data della revisione alla Compagnia che potrà inviare, a sue spese, un proprio incaricato. L'inadempimento di uno di tali obblighi comporta la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo. La Compagnia si riserva di concedere, su richiesta del Contraente o dell'Assicurato, un differimento della revisione se le condizioni d'esercizio lo permettono, purché non ne derivi un pericolo per il motore o per l'impianto.

La garanzia comprende inoltre le maggiori spese per ore straordinarie e trasporti a grande velocità.

Art. 10 Guasti alle apparecchiature elettroniche

Limitatamente alle apparecchiature elettroniche, la Società risponde anche dei danni causati da guasti, come da definizione di polizza, nonché da rotture originate da cause interne.

In caso di danno indennizzabile a termini della presente garanzia si intendono assicurati anche:

- i maggiori costi sostenuti dall'Assicurato rispetto a quelli normali necessari alla prosecuzione delle funzioni svolte dagli enti danneggiati;
- i costi necessari per il riacquisto dei supporti di dati intercambiabili e per la ricostruzione dei dati ivi contenuti i costi necessari ed effettivamente sostenuti per la duplicazione o per il riacquisto dei programmi in licenza d'uso in caso di danno ai supporti dati su cui sono memorizzati i programmi in licenza.

L'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto e In nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri verificatisi nel corso del periodo di assicurazione, importo superiore a quello indicato nell'Allegato 1.

Esclusioni

Sono esclusi dalla presente copertura i danni:

- a) causati da dolo e colpa grave del Contraente e/o dell'Assicurato;
- b) dovuti a deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione che siano conseguenza naturale dell'uso o funzionamento o causati dagli effetti gradualmente degli agenti atmosferici;
- c) per i quali debba rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, venditore o locatore delle cose assicurate;
- d) verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell'ubicazione indicata per le cose mobili e al di fuori del luogo di installazione originaria per le cose fisse;
- e) dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore e il fornitore delle cose assicurate;
- f) di natura estetica, salvo che siano connessi a danni indennizzabili;
- g) attribuiti a difetti noti al Contraente e/o all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza;

Polizza di assicurazione ALL RISKS

CIRA SCPA - Centro Italiano Ricerche Aerospaziali

- h) a tubi e valvole elettronici nonché a lampade ed altre fonti di luce, salvo che siano connessi a danni indennizzabili verificatisi anche ad altre parti delle cose assicurate;
- i) per smarrimenti od ammanchi constatati in sede di inventario;
- j) verificatisi in occasione di atti di guerra occupazione militare ed invasione, salvo che il Contraente e/o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- k) causati da maremoti, terremoti ed eruzioni vulcaniche;
- l) verificatisi in occasione di esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che il Contraente e/o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- m) dovuti ad eventi garantiti in sezione Incendio, se attivata;
- n) dovuti a macchine in deposito, giacenza ed immagazzinamento;
- o) dovuti ad apparecchiature con vetustà superiore ad anni dieci;
- p) derivanti da:
 - I) perdita, alterazione o distruzione di dati, programmi di codifica o software;
 - II) indisponibilità di dati causati da malfunzionamento di hardware, software e chips impressi;
 - III) smagnetizzazione, errata registrazione di dati, cestinatura per svista;
 - IV) e ogni interruzione di attività conseguente a quanto indicato ai precedenti punti **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata., Errore. L'origine riferimento non è stata trovata., e Errore. L'origine riferimento non è stata trovata..**

salvo quelli causati da eventi non altrimenti esclusi e/o che ne derivi altro evento non altrimenti escluso; in tale ultimo caso la Società indennizzerà solamente la parte di danno non altrimenti esclusa;

Sono inoltre esclusi i danni meccanici ed elettrici, i difetti o disturbi di funzionamento, nonché i danni a moduli e componenti elettronici dell'impianto assicurato (ivi compresi i costi per la ricerca ed identificazione dei difetti) la cui eliminazione è prevista dalle prestazioni normalmente comprese nei contratti di assistenza tecnica e cioè:

- controlli di funzionalità;
- manutenzione preventiva;
- eliminazione dei disturbi e difetti a seguito di usura;
- aggiornamento tecnologico dell'impianto
- eliminazione di danni e disturbi (parti di ricambio e costi di manodopera) verificatisi durante l'esercizio, senza concorso di cause esterne.

Sono indennizzabili i danni imputabili a variazioni di tensione della rete a monte degli impianti stessi solo a condizione che gli impianti assicurati siano alimentati con adeguati sistemi di protezione e stabilizzazione e che il danno sia conseguente al danneggiamento di dette apparecchiature.

La garanzia comprende i danni a:

- **Supporto dati**
La Società risponde dei danni materiali e diretti causati a nastri o dischi magnetici, schede perforate od altri supporti di dati a seguito di sinistro indennizzabile.
Per "Supporto dati" s'intende il materiale intercambiabile da parte del Contraente e/o dell'Assicurato, per la memorizzazione di informazioni leggibili a macchina.

Polizza di assicurazione ALL RISKS

CIRA SCPA - Centro Italiano Ricerche Aerospaziali

Per "dati" si intendono le informazioni leggibili a macchina su supporti intercambiabili, memorizzati dal Contraente e/o dall'Assicurato con esclusione quindi dei dati su supporti fissi per destinazione, i dati su memorie operative delle unità centrali nonché qualsiasi altro dato non modificabile dal Contraente e/o dall'Assicurato.

In caso di danno la Società indennizza i costi necessari ed effettivamente sostenuti per il riacquisto dei supporti di dati distrutti, danneggiati o sottratti nonché per la ricostruzione dei dati contenuti nei supporti stessi, e per quelli elaborati e memorizzati su materiale fisso ad uso memoria di massa, entro la somma assicurata a P.R.A. nella scheda e previa detrazione della franchigia indicata nelle Condizioni "Limiti di indennizzo -franchigie e scoperti".

Non sono indennizzabili i costi da perdita di dati senza danni materiali e diretti a supporti nonché da errata registrazione, cancellazione per errore e cestinatura per svista.

Se la ricostruzione non è necessaria o non avviene entro un anno dal sinistro, vengono indennizzate le sole spese per il riacquisto dei supporti dei dati privi di informazione.

Il Contraente e/o l'Assicurato deve comunicare alla Società ogni danno ai supporti di dati mediante PEC, telegramma, o telefax.

L'Assicurazione è prestata a primo rischio assoluto. Per ogni sinistro resta a carico del Contraente e/o dell'Assicurato lo scoperto col minimo indicati in polizza.

- **Programmi in licenza d'uso**

In caso di danno materiale e diretto ai Programmi in licenza d'uso causato da un evento accidentale non espressamente escluso, la Compagnia, a deroga di quanto stabilito all'art. 5- Valore delle cose assicurate e determinazione del danno, indennizza i costi necessari ed effettivamente sostenuti per la duplicazione o per il riacquisto dei programmi in licenza d'uso distrutti, danneggiati o sottratti.

Se la duplicazione o il riacquisto non è necessario o non avviene entro un anno dal Sinistro, l'Assicurato decade dal diritto all'Indennizzo.

Per ogni Sinistro resta a carico dell'Assicurato lo Scoperto indicato in Polizza.

Il Contraente e/o l'Assicurato deve comunicare alla Società ogni danno ai Programmi in licenza d'uso mediante PEC, telegramma, o telefax.

Si precisa che per le attrezzature elettroniche utilizzate durante le sperimentazioni in volo e per le attrezzature utilizzate nelle prove di crash, non essendo possibile determinarne a priori il valore, verranno negoziate eventualmente polizze specifiche.

SUB Sezione 1 – ALL-RISKS DANNI INDIRECTI (DIE)**Art. 1 Oggetto della copertura**

La Società indennizza:

- la perdita di Margine di contribuzione dovuta alla riduzione dei Ricavi di vendita e/o delle rimanenze di magazzino;
- le spese supplementari necessariamente e ragionevolmente sostenute al solo scopo di evitare o contenere la riduzione dei Ricavi di vendita;

a seguito di danno indennizzabile a termini delle Condizioni tutte previste dalla Sezioni All Risks Danni Diretti.

Art. 2 Esclusioni

Sono escluse le perdite o le spese:

- a) conseguenti ad un Sinistro, ancorché indennizzabile a termini della Polizza di riferimento:

Polizza di assicurazione ALL RISKS

CIRA SCPA - Centro Italiano Ricerche Aerospaziali

- causato da atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione;
 - causato da atti dolosi, compresi quelli vandalici, di Terrorismo o di sabotaggio;
 - causato da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
 - causato da fenomeni atmosferici, sovraccarico neve;
 - causato da terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, allagamenti;
 - di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi;
 - subito dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno.
- b) conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:
- dolo o colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, dei rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata;
 - tumulti popolari, scioperi, sommosse, Atti di Terrorismo o di sabotaggio, provvedimenti imposti dall'Autorità;
 - difficoltà di ricostruzione, ripristino o rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate imputabili a cause esterne quali regolamenti urbanistici locali o statali o altre norme di legge, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino la fornitura di materiali, stati di guerra;
 - mancata disponibilità da parte dell'Assicurato dei mezzi finanziari sufficienti per la ripresa dell'attività;
 - revisioni, modifiche o miglioramenti effettuati in occasione della rimessa in efficienza o del rimpiazzo delle macchine o degli impianti danneggiati o distrutti;
- c) conseguenti ad un Sinistro che sia divenuto indennizzabile a termini della Polizza di riferimento per effetto di estensioni di garanzia ad essa apportate successivamente alla data di stipulazione del presente contratto.

Art.3 Franchigia

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro di un importo pari alla somma assicurata a titolo di Margine di contribuzione diviso il numero dei giorni lavorativi annui, indicato nella scheda di polizza, moltiplicato per il numero di giorni pattuiti ai fini del calcolo della detrazione indicato in polizza.

Art.4 Attività svolta in altri luoghi dopo il sinistro

Se durante il periodo di indennizzo il Contraente e/o l'Assicurato venderà merce o presterà servizi in ubicazione diversa da quella o quelle indicate in polizza, a beneficio proprio, sia direttamente sia per altrui tramite, quanto pagato o pagabile al Contraente e/o all'Assicurato stesso per effetto di tali vendite o prestazioni sarà incluso nel calcolo del Margine di contribuzione durante il periodo di indennizzo.

Art.5 Onorari Società di revisione

La Società rimborserà, in caso di danno indennizzabile a termini di polizza, l'equa remunerazione dovuta dal Contraente e/o dall'Assicurato per il lavoro svolto dalla Società di Revisione al fine di produrre dettagli attinenti alla contabilità o ad altri documenti dell'Ente, prove, ed ogni altro elemento che il Contraente e/o l'Assicurato sia tenuto a dare alla Società a termini delle Condizioni di Assicurazione e di certificare che detti dettagli sono in accordo con i libri contabili e con gli altri documenti relativi all'attività dichiarata. La presente estensione di garanzia è prestata entro il limite indicato nell'apposita scheda di polizza.

La Compagnia rimborserà altresì all'Assicurato le spese di perizia dallo stesso sostenute per il perito di parte, nonché per la quota parte relativa al terzo perito in caso di perizia collegiale.

In nessun caso la Compagnia sarà tenuta a rimborsare complessivamente una somma superiore a quanto indicato nell'Allegato – TABELLA 1.

Art.6 Interdipendenza (fra più insediamenti)

Premesso che il Contraente e/o l'Assicurato svolge o può svolgere nelle ubicazioni assicurate attività fra loro interdipendenti e/o complementari, la determinazione del danno oggetto della presente polizza sarà effettuata non solo in riferimento all'ubicazione assicurata interessata dall'evento dannoso garantito dalla Sezione 3 – All Risks Danni Diretti, ma anche per quelle altre ubicazioni assicurate che, in virtù del predetto legame di interdipendenza, avessero risentito, in base alle Condizioni di Assicurazione della presente polizza, degli effetti di tale evento dannoso. Parimenti, ai fini della determinazione dell'indennizzo, verrà considerata somma assicurata quella determinata in relazione a tutte le ubicazioni che, in virtù del predetto legame di interdipendenza, avessero risentito degli effetti di tale evento dannoso, come se fossero una singola ubicazione.

Art.7 Impedimento alla ripresa per ordine delle autorità

A parziale deroga dell'“Esclusioni”, qualora esclusivamente in conseguenza di un sinistro indennizzabile ai sensi della Sezione 3 – All Risks Danni Diretti che abbia colpito le cose assicurate si verifica impedimento, anche parziale, allo svolgimento dell'attività o alla ripresa della stessa imposto dall'Autorità, la Società ne indennizza le perdite che possono derivare al Contraente e/o all'Assicurato da interruzione o riduzione dell'attività dichiarata entro il limite di 15 giorni da tale imposizione.

Ai fini della presente estensione di garanzia in ogni caso sono escluse le perdite conseguenti ad un sinistro, anche se indennizzabile a termini della Sezione I – All Risks Danni Diretti e della presente sezione, verificatosi in occasione di atti di terrorismo.

Art.8 Impedimento alla ripresa per difficoltà di accesso o di uscita

Se, in conseguenza di un sinistro causato da uno degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione di cui alla Sezione – All Risks Danni Diretti, che abbia colpito proprietà non occupate dal Contraente e/o dall'Assicurato, né sotto il suo controllo, ma vicine alle ubicazioni assicurate entro un limite territoriale pari ad 1 km, si verifica impedimento di accesso o di uscita a queste ultime, anche per ordine dell'Autorità, le eventuali perdite che possono derivare al Contraente e/o all'Assicurato da interruzione o riduzione dell'attività dichiarata sono indennizzabili, a termini della presente sezione, entro il limite di 15 giorni consecutivi alla data del sinistro.

Ai fini della presente estensione di garanzia in ogni caso sono escluse le perdite e le spese conseguenti ad un sinistro, anche se indennizzabile a termini della Sezione – All Risks Danni Diretti e della presente sezione, verificatosi in occasione di atti di terrorismo.

La presente estensione di garanzia è prestata, per uno o più sinistri verificatisi nel periodo di assicurazione, entro il limite di indennizzo pari al massimo del 20% della somma assicurata.

Art.9 Prolungamento del periodo di inattività

A parziale deroga dell'articolo “Esclusioni”, la Società risponde anche delle perdite e delle spese conseguenti a prolungamento dell'inattività o sospensione di esercizio causati esclusivamente da difficoltà di ricostruzione o di rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate imputabili a cause esterne quali (a titolo esemplificativo ma non limitativo): regolamenti urbanistici locali o statali o altre norme di legge, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino la fornitura di materiale.

In nessun caso la Società risponderà per più di 15 giorni consecutivi per le interruzioni o le interferenze di cui alla presente clausola.

Art.10 Forniture pubbliche (o private) di energia, acqua, gas

La presente estensione è prestata, ai sensi ed alle condizioni tutte previste dal presente contratto, per l'interruzione o la riduzione dell'attività assicurata conseguente ad un sinistro causato da uno degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione a termini della Sezione 3 – All Risks Danni Diretti, a qualunque impianto di produzione o distribuzione di servizio pubblico o privato (energia-acqua-gas) utilizzato dal Contraente e/o dall'Assicurato per lo svolgimento della propria attività e situato entro 5 km. dal luogo indicato nella polizza, che comporti mancata erogazione da parte dell'Ente

Pubblico, o del Privato, di energia elettrica, termica, di acqua, o gas entro il limite di 15 giorni consecutivi alla data del sinistro.

Ai fini della presente estensione di garanzia in ogni caso sono escluse le perdite conseguenti ad un sinistro, anche se indennizzabile a termini della Sezione I – All Risks Danni Diretti e della presente sezione, verificatosi in occasione di atti di terrorismo.

La presente estensione di garanzia è prestata, per uno o più sinistri verificatisi nel periodo di assicurazione, entro il limite indicato nell'apposita scheda di polizza.

Art.11 Reparti di ricerca e sviluppo

In caso di danno non escluso a termini delle sezioni di riferimento All risks Danni Diretti- che provochi un'interruzione delle attività di ricerca, sviluppo e test le quali di per se stesse non avrebbero generato profitto lordo durante il periodo di indennizzo, questa polizza coprirà l'effettiva perdita sostenuta per il proseguimento di spese fisse, incluse le paghe, direttamente attribuibili alle suddette attività di ricerca, sviluppo e test.

Art.12 Danni a cose di proprietà temporaneamente trasferite

La garanzia prestata con la presente polizza copre anche eventuali interruzioni od interferenze nell'attività in conseguenza di un sinistro indennizzabile a termini di polizza che abbia colpito cose di proprietà dell'Assicurato, mentre sono temporaneamente trasferite per lavorazione presso terzi, comprese Società controllate e consociate, e/o mentre sono in deposito in qualsiasi magazzino. Il Limite di indennizzo deve intendersi del 5% della somma assicurata.

Art.13 Franchigia sulla Polizza di Riferimento

Si precisa che se dall'assicurazione prestata con la sezione di riferimento fossero esclusi i danni di importo non superiore ad un determinato ammontare e per questo solo motivo il sinistro che avesse colpito detta polizza risultasse non indennizzabile, non sarà applicata la condizione prevista dalla presente sezione che subordina l'indennizzabilità dei danni indiretti alla indennizzabilità, a termini di sezione di riferimento, del danno diretto.

Art.14 Costi Per il Personale

La Compagnia si obbliga ad indennizzare i costi per il personale, sempreché non rientrino tra quelli indennizzabili con la Polizza di Riferimento – ad esempio la voce “Maggiori Costi” – e sempreché il Contraente/Assicurato non sia ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni.

Art.15 Estensione della prestazione al “fenomeno elettrico”

A parziale deroga di quanto previsto dalle “Esclusioni”, la Compagnia indennizza le perdite conseguenti ad un sinistro causato da Fenomeno Elettrico, limitatamente al caso in cui detto evento abbia dato origine ad un Sinistro indennizzabile a termini di quanto previsto al precedente comma 2 “Oggetto dell'Assicurazione”.

Art.16 Estensione della prestazione agli “eventi speciali e catastrofali”

A parziale deroga di quanto previsto alle Esclusioni, la Compagnia indennizza le perdite conseguenti ad un sinistro causato da:

- tumulti popolari, scioperi, sommosse;
- atti dolosi, compresi quelli vandalici, di terrorismo o di sabotaggio;
- eventi atmosferici, sovraccarico neve;
- terremoti, inondazioni, alluvioni, allagamenti;

limitatamente al caso in cui detti eventi abbiano dato origine ad un Sinistro indennizzabile a termini di quanto previsto al precedente comma 2 dell' “Oggetto dell'Assicurazione”.

Art.17 Macchinari in leasing

Premesso che nella garanzia prestata con la Polizza di Riferimento sono esclusi macchinari e/o attrezzature appoggiati a contratti di "Leasing" qualora coperti da apposita assicurazione, si prende atto che, nella valutazione della perdita del Margine di Contribuzione, non si terrà conto della suddetta esclusione.

Art.18 Modalità di aggiornamento della somma assicurata

Il premio è stabilito in base all'ammontare del margine di contribuzione relativo all'ultimo esercizio di bilancio approvato precedente l'effetto della copertura. La Società si impegna comunque a ritenere automaticamente garantita un'ulteriore somma pari al 20% senza pertanto applicare il disposto "Assicurazione Parziale".

Entro 60 giorni dalla data di approvazione del bilancio, il Contraente e/o l'Assicurato deve comunicare alla Società la nuova somma assicurata, il cui valore non deve comunque risultare inferiore al Margine di Contribuzione calcolato sulla base dell'ultimo bilancio approvato. Al ricevimento di tali dati la Società, a condizione di non rilevare una differenza tra la nuova somma assicurata e la precedente somma assicurata, in eccesso o in difetto superiore al 20% di quest'ultima, emetterà un atto di aggiornamento, valido fino a nuova successiva comunicazione scritta, in cui verranno indicati:

- a) la nuova somma assicurata;
- b) l'ammontare del premio anticipato per il periodo assicurativo futuro, calcolato sulla base della nuova somma assicurata;
- c) l'eventuale importo di conguaglio per il periodo assicurativo in corso, calcolato sulla differenza tra la nuova somma assicurata e la precedente, applicando il tasso previsto in polizza aumentato, nel caso di differenza positiva, dell'imposta vigente al momento del pagamento.

Art.19 Determinazione della somma assicurata

Voci di bilancio	Importo	Importo
	A (+)	B (-)
Ricavi di vendita	34.498.307	
Rimanenze iniziali		16.161.794
Rimanenze finali	12.027.237	
Acquisto di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (al netto di sconti, abbuoni e resi su acquisti)		3.919.523
Costi per il personale al 60%		15.834.562
Spese per servizi e consumi energetici all'80%		8.216.320
TOTALI	46.525.544	44.132.199
MARGINE DI CONTRIBUZIONE	A – B	2.393.345
SOMMA ASSICURATA ** (Pari o superiore al margine di contribuzione fino ad un massimo del 20%)		2.393.345

** la Somma Assicurata è calcolata sui dati in tabella e verrà aggiornata con i dati dell'ultimo esercizio utile.

TABELLA 1 - SCOPERTI - FRANCHIGIE - LIMITI DI INDENNIZZO

- in caso di esposizione di scoperto e di franchigia, la franchigia è il minimo dello scoperto indicato

MASSIMO INDENNIZZO PER SINISTRO/ANNO € 40.000.000,00 SALVO QUANTO DIVERSAMENTE INDICATO IN OFFERTA

DANNI DIRETTI

FRANCHIGIA PER SINGOLO SINISTRO € 10.000 SALVO QUANTO DIVERSAMENTE INDICATO

TIPO GARANZIA	SCOPERTO/ FRANCHIGIA	LIMITI di INDENNIZZO per sinistro ed anno
Eventi socio-politici	10% con il minimo di € 10.000 per sinistro	€ 10.000.000,00
Atti di Terrorismo	20% con il minimo di € 10.000 per sinistro	€ 10.000.000,00
Eventi atmosferici	10% con il minimo di € 5.000 per sinistro	€ 10.000.000,00
Sovraccarico Neve	10% con il minimo di € 5.000 per sinistro	€ 1.000.000,00
Terremoto, Eruzioni	10% con il minimo di € 100.000 per sinistro	€ 2.500.000,00
Inondazioni, Alluvioni, Allagamenti	20% con il minimo di € 10.000 per sinistro	€ 5.000.000,00
Ricostruzione archivi		€ 25.000,00
Valori		€ 5.000,00
Acqua Condotta	€ 5.000 per sinistro	€ 250.000,00
Ricerca del Guasto da acqua condotta	€ 5.000 per sinistro	€ 100.000,00
Acqua Piovana	€ 5.000 per sinistro	€ 100.000,00
Fumo	€ 5.000 per sinistro	
Gelo	€ 5.000 per sinistro	
Grandine su Fragili	€ 5.000 per sinistro	€ 50.000,00
Crollo e collasso strutturale		€ 75.000,00
Colaggio da impianti fissi di estinzione	€ 5.000 per sinistro	€ 250.000,00
Merci e Macchinari presso terzi		€ 500.000,00
Merci e Macchinari c/o Mostre/Fiere		€ 1.000.000,00
Spese Demolizione e Sgombero		€ 5.000.000,00
Modifiche negli stabilimenti		€ 2.000.000,00
Errori manovra/Movimentazione interna	€ 5.000 per sinistro	€ 150.000,00
Spese di Rimozione e Ricollocamento di cose mobili		€ 250.000,00
Onorari Periti e Consulenti (no per Furto e Rapina se operante)		3% max € 75.000,00 per sinistro
Onorari Consulenti, Ingegneri, Architetti		3% max € 10.000,00 per sinistro
Fenomeno Elettrico	20% con il minimo di € 15.000 per sinistro	€ 200.000,00
Furto e Rapina Macchinari, Merci	€ 1.000 per sinistro	€ 100.000,00
- sottolimito per Valori in cassaforte	€ 1.000 per sinistro	€ 10.000,00

Polizza di assicurazione ALL RISKS

CIRA SCPA - Centro Italiano Ricerche Aerospaziali

- sottolimito per Valori ovunque posti	€ 1.000 per sinistro	€ 2.500,00
- sottolimito per Portavalori	20% con il minimo di € 1.000 per sinistro	€ 15.000,00
Guasti ladri	€ 1.000 per sinistro	€ 25.000,00
Guasti macchine	Scoperto del 20% col minimo di € 100.000 per sinistro	€ 5.000.000,00 per sinistro, col limite di € 10.000.000 per anno
Guasti alle apparecchiature elettroniche	€ 1.000 per sinistro	€ 2.000.000,00

DANNI INDIRETTI

FRANCHIGIA .7 GIORNI	
Periodo massimo di Indennizzo : 6 Mesi	
TIPO GARANZIA	LIMITI di INDENNIZZO per sinistro ed anno
Tumulti Popolari, Scioperi, Sommosse, Atti Vandalici o Dolosi	€ 1.500.000,00
Atti di Terrorismo	€ 1.500.000,00
Uragani, Bufere, Tempeste, Vento e cose da esso Trasportate, Trombe d'Aria, Grandine;	€ 1.500.000,00
Sovraccarico Neve	€ 1.000.000,00
Terremoto, Eruzioni	€ 1.000.000,00
Inondazioni, Alluvioni, Allagamenti	€ 1.000.000,00
Danni a cose di proprietà temporaneamente trasferite	5% della somma assicurata col massimo di € 500.000,00
Reparti ricerca e sviluppo	5% della somma assicurata col massimo di € 300.000,00
Interdipendenza	15 gg
Onorari Società di revisione	5% del danno liquidato max € 25.000
Forniture pubbliche (o private) di energia, acqua, gas	Entro 5 Km e max 15 giorni
Impedimento alla ripresa per ordine delle autorità civili	15 giorni
Impedimenti alla ripresa per difficoltà di accesso o uscita	15 giorni
Prolungamento periodo inattività	15 giorni
Furto e Rapina	Danni Indiretti non operante

DANNI DIRETTI E DANNI INDIRETTI
 - Limiti di Indennizzo aggregati tra loro -

Per qualsiasi evento € 40.000.000,00 con i Limiti qui di seguito indicati	
TIPO GARANZIA	LIMITI di INDENNIZZO per sinistro ed anno
Tumulti Popolari, Scioperi, Sommosse, Atti Vandalici o Dolosi	70% del Limite di indennizzo aggregato
Atti di Terrorismo	50% del Limite di indennizzo aggregato
Uragani, Bufere, Tempeste, Vento e cose da esso Trasportate, Trombe d'Aria, Grandine;	70% del Limite di indennizzo aggregato

Polizza di assicurazione ALL RISKS

CIRA SCPA - Centro Italiano Ricerche Aerospaziali

Sovraccarico Neve	40% del Limite di indennizzo aggregato
Terremoto	30% del Limite di indennizzo aggregato
Inondazioni, Alluvioni, Allagamenti	50% del Limite di indennizzo aggregato

Sezione 5 – Partite e somme assicurate, limiti di indennizzo, franchigie, scoperti e calcolo del premio

Art.1 Calcolo del premio

Per il calcolo del premio si rinvia alla sottostante tabella contenente le partite e le somme assicurate unitamente ai tassi annui le cui applicazioni alle somme assicurate determinano l'ammontare del premio complessivo annuo.

Tabella somme da assicurare

Descrizione	Valore	Tasso Imp.le	Premio annuo imponibile
Fabbricati	Euro 39.840.000,00‰	€.....
Contenuto	Euro 2.458.000,00‰	
Impianti, macchinari	Euro 183.831.000,00‰	€.....
Apparecchiature elettroniche	Euro 13.734.000,00‰	
Somma assicurata danni indiretti	Euro 2.400.000,00‰	
TOTALE			€

LOTTO 1

POLIZZE INDUSTRIALI

sub lotto B

Capitolato Speciale

POLIZZA DI

RESPONSABILITA' CIVILE TERZI E

PRESTATORI D'OPERA

Effetto: dalle ore 24.00 del 31/10/2021

Cessazione: alle ore 24.00 del 31/10/2024

Sezione 1 – Definizioni, soggetti e attività assicurata

Art. 1 – Definizioni

Le norme riportate nel presente contratto annullano e sostituiscono integralmente tutte le eventuali condizioni riportate a stampa sui moduli della Compagnia Assicuratrice, eventualmente allegati alla polizza, che quindi devono intendersi annullate e prive di effetto. La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa vale pertanto solo quale presa d'atto del premio e dell'eventuale ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla Coassicurazione.

Annualità assicurativa	Il periodo compreso fra la data di effetto e la data di scadenza anniversaria, o tra due date di scadenza anniversaria fra loro successive, o tra l'ultima data di scadenza anniversaria e la scadenza finale dell'assicurazione.
Assicurato	Persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dalla Assicurazione e, pertanto, i Legali Rappresentanti, gli Amministratori, i Direttori Generali, i Dirigenti, i Dipendenti, i componenti degli Organi Collegiali nonché altro Personale non dipendente ed i Soggetti equiparati di cui l'Assicurato si avvale.
Assicurazione	Il contratto di Assicurazione.
Comunicazioni	Tutte le comunicazioni effettuate per lettera raccomandata, alla quale sono parificati raccomandata a mano, telex, telegrammi, facsimile, PEC o altro mezzo documentabile.
Contraente	La Società CIRA Scpa
Cose	Gli oggetti materiali e gli animali.
Danni indiretti	Sospensione di attività o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose.
Danni materiali	Ogni distruzione, deterioramento, alternazione, perdita, smarrimento, danneggiamento totale o parziale di una cosa, incluso il furto, nonché i danni ad esso conseguenti
Danni corporali	Il pregiudizio economico conseguente a lesioni o morte di persone ivi compresi i danni alla salute o biologici nonché il danno morale.
Danni patrimoniali puri/Perdite patrimoniali	Il pregiudizio economico verificatosi in assenza di danni materiali o corporali come sopra definiti.
Dipendenti	<p>Tutti i soggetti di cui, nel rispetto della legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro vigente al momento del sinistro, l'Assicurato si avvalga, anche occasionalmente o temporaneamente, nell'esercizio dell'attività descritta in polizza, inclusi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ le persone fisiche distaccate temporaneamente presso altre Amministrazioni, anche qualora l'attività sia diversa da quella descritta in polizza; ✓ quelli per i quali l'obbligo di corrispondere i contributi obbligatori a istituti previdenziali ricada, ai sensi di legge, in tutto o in parte su soggetti diversi dall'Assicurato; ✓ quelli per i quali l'Assicurato sia tenuto al rispetto delle prescrizioni inerenti la sicurezza e la salute ai sensi della vigente normativa in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, anche se l'obbligo di corrispondere i contributi obbligatori a istituti previdenziali ricade su soggetti, fisici o giuridici, giuridicamente distinti dall'Assicurato; <p>Sono parificati a dipendenti i consulenti o collaboratori esterni nell'esercizio delle mansioni loro affidate dall'Assicurato con specifico mandato o mediante convenzione.</p>
Franchigia per sinistro	La parte di danno risarcibile al danneggiato che per ogni e ciascun sinistro (fino alla concorrenza massima dell'eventuale importo indicato in polizza quale massimo aggregato annuo - pro rata - di franchigia per più sinistri che colpiscono la polizza nella medesima

Polizza di assicurazione RCT/O

CIRA SCPA - Centro Italiano Ricerche Aerospaziali

	annualità assicurativa) non concorre a formare l'indennizzo e resta a carico dell'Assicurato anche se anticipata dalla Società;
Garanzie	Le prestazioni oggetto dell'Assicurazione dovute dalla Società.
Indennizzo	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Malattie infettive	la patologia COVID-19 o qualsiasi altra patologia causata da sindrome respiratoria acuta coronavirus 2 (SARS-CoV 2) (in precedenza nota come 2019-nCoV), o qualsiasi patologia causata da ogni mutazione o variazione del SARS-CoV 2
Massimale per anno / Massimo risarcimento	La massima esposizione della Società per uno o più sinistri durante la medesima annualità assicurativa o periodo assicurativo (non soggetto all'applicazione di rateo).
Massimale per sinistro o limite di indennizzo	La massima esposizione della Società per ogni sinistro, incluso il sinistro in serie, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o sofferto danni a cose di loro proprietà.
Polizza	Il documento che prova l'assicurazione.
Premio	La somma dovuta dal Contraente alla Società.
Retribuzioni	Tutto quanto al lordo delle ritenute, il dipendente effettivamente riceve a compenso delle sue prestazioni (es. stipendio, altri elementi a carattere continuativo, provvigioni, premi di produzione, bonus e gratifiche, l'equivalente del vitto ed alloggio eventualmente dovuti al dirigente), gli emolumenti lordi versati dal Contraente ai collaboratori in forma coordinata e continuativa o collaboratori a progetto (Parasubordinati). Sono invece esclusi: i rimborsi spese e gli emolumenti a carattere eccezionale, gli emolumenti lordi versati dal Contraente alle società che si occupano della somministrazione del lavoro, purché non superiori al 5% del monte retribuzioni complessivo come sopra determinato.
Risarcimento	La somma dovuta al danneggiato in caso di sinistro.
Rischio	La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
Scoperto	La parte di danno indennizzabile, espressa in percentuale, che resta a carico dell'Assicurato.
Sinistro (secondo la formula temporale "loss occurrence")	Il verificarsi, durante il tempo dell'assicurazione, dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione, indipendentemente dal momento in cui è stata posta in essere la condotta o l'omissione che lo ha causato, anche se antecedente alla data di inizio dell'assicurazione.
Sinistro in serie	Una pluralità di eventi dannosi riconducibili allo stesso atto, errore od omissione, od a più atti, errori od omissioni tutti riconducibili ad una medesima causa, i quali tutti saranno considerati come un unico sinistro;
Società	L'impresa assicuratrice, le imprese coassicuratrici, identificati nei documenti di polizza.

Art. 2 - Premessa

Il Centro Italiano di Ricerche Aerospaziali (C.I.R.A.) è un soggetto giuridico di diritto privato, costituito nella forma di Società Consortile per Azioni, oggi a maggioranza pubblica.

Lo Stato, attraverso l'Agenzia Spaziale Italiana (ASI) ed il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), detiene, infatti, dal 1998, la maggioranza del capitale sociale, al quale partecipano anche il Consorzio Asi Caserta e le principali Aziende aerospaziali italiane: Leonardo-Finmeccanica, Thales Alenia Space Italia, Avio SpA, Piaggio Aero Industries SpA.

Polizza di assicurazione RCT/O

CIRA SCPA - Centro Italiano Ricerche Aerospaziali

La sede e le strutture operative sono localizzate a Capua (CE) e si sviluppano su una superficie totale di 1.600.000 mq. I dipendenti che vi lavorano sono circa 370. Il Centro si sviluppa fisicamente in un ampio territorio sul quale insistono diversi impianti di prova, laboratori ed edifici adibiti ad uffici e servizi generali finalizzati alla missione del Centro stesso.

Lo Stato ha affidato al CIRA il compito di definire e realizzare il Programma Nazionale di Ricerche Aerospaziali (PRO.R.A.) Il CIRA vanta tre grandi impianti unici al mondo per prestazioni, realizzati tra il 1992 e il 2002, fiori all'occhiello del Centro e utilizzati a livello globale da enti, istituzioni ed industrie statunitensi, europee e cinesi, quali Boeing, Agenzia Spaziale Europea e Accademia delle Scienze Cinese solo per citarne alcune. Ad essi si affiancano impianti minori (Ghibli e PT1), di livello europeo.

I tre grandi impianti sono:

L'IWT, Icing Wind Tunnel, inserito nel PRO.R.A. su esplicita richiesta dell'industria aeronautica nazionale nel 1993/1994, il più complesso e performante al mondo nel suo genere, tanto da essere utilizzato da clienti industriali ed istituzionali, che vanno dalla Lockheed alla NATO.

Il PWT, Plasma Wind Tunnel, co-finanziato dall'Agenzia Spaziale Europea (ESA) per studiare e migliorare la sicurezza di volo dei velivoli spaziali nella fase di rientro in orbita ad alta velocità, è il più grande ed avanzato al mondo.

Il LISA, Laboratorio Impatto Strutture Aerospaziali, impianto di crash test il cui obiettivo principale è quello di migliorare la sopravvivenza dei passeggeri e del carico utile in caso di impatto, con misurazioni molto più precise di qualsiasi altra struttura del genere presente in Europa e negli Stati Uniti.

Art. 3 – Attività assicurata e descrizione del rischio

La Società sulla base delle Condizioni di Assicurazione della presente Polizza presta garanzia all'Assicurato per i rischi della responsabilità civile nello e dallo svolgimento di e per tutte le attività e competenze istituzionalmente previste e allo stesso attribuite, comunque svolte e con ogni mezzo ritenuto utile e/o necessario, a titolo puramente indicativo, ma comunque sempre ritenute inerenti l'attività istituzionale, industriale ed attività di ricerca propria del CIRA SCPA, nel conto proprio e di terzi. I processi di lavorazione, la forza motrice, gli impianti termici, l'esistenza di infiammabili, di merci speciali, il trattamento di materie, gli impianti e tutti i servizi sussidiari e complementari, sono quelli che la tecnica inerente l'attività svolta insegna o consiglia di usare e che l'Assicurato ritiene di adottare, presso le sedi dell'Assicurato nonché presso terzi e comunque ovunque svolti entro i limiti territoriali previsti dalla Polizza.

Devono intendersi comprese, sin dall'origine, tutte le attività e competenze esplicitate "a nuovo" non valutate al momento della stipulazione del contratto, fermo restando il diritto della Società a richiedere il conguaglio del premio dovuto, calcolato a far data dall'ultima scadenza anniversaria del presente contratto.

In caso di mancato accordo tra le parti circa le modifiche contrattuali proposte dalla Società, il contratto potrà essere rescisso da una o dall'altra parte mediante comunicazione scritta con un preavviso non inferiore a 30 giorni.

La garanzia è inoltre operante per quanto tutto disciplinato con riferimento alle norme sul "Telelavoro" e del "lavoro agile"

Art. 4 - Assicurati Aggiuntivi

Qualsiasi persona fisica o giuridica per la quale la legge, convenzione o contratto od altra disposizione impone al Contraente l'obbligo di assicurazione della responsabilità civile o di manleva in conseguenza di danni coperti dal presente contratto.

Sezione 2 – Condizioni generali di assicurazione**Art. 1 — Variazioni del rischio successivamente all'aggiudicazione del contratto**

Per aggravamento del rischio si intende qualsiasi modifica dovuta a cause sopravvenute, non previste e non prevedibili, che determinano una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze tali che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto, la Società non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato. Le variazioni che devono essere comunicate concernono circostanze di fatto interne all'organizzazione del Contraente in grado di determinare un aggravamento del rischio rilevante. Il Contraente non è tenuto a comunicare variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali conseguenti a pronunce di merito o di legittimità.

Qualsiasi circostanza intervenuta successivamente all'aggiudicazione del contratto di assicurazione, che comporti una variazione del rischio, ai sensi del precedente comma, deve essere comunicata per iscritto dal Contraente alla Società entro trenta giorni dall'intervenuta conoscenza.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art. 1897 C.C. con rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 2 - Assicurazione presso diversi Assicuratori

Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio anch'esse operanti a primo rischio. In tal caso, per quanto coperto con la presente polizza, ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza del massimale previsto dalla presente polizza. Per quanto coperto di assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde nella misura risultante dall'applicazione dell'art. 1910 C.C.; resta salvo quanto diversamente disposto in tema di operatività temporale delle garanzie RCT.

In deroga a quanto disposto dal primo e secondo comma dell'art. 1910 c.c., il Contraente e gli Assicurati sono comunque esonerati dall'obbligo di comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio, fermo restando che in caso di sinistro, il Contraente e gli Assicurati devono darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 C.C. Nel caso di esercizio del diritto di regresso spettante alla Contraente ai sensi dell'art. 2055 c.c. nonché di surrogazione della Società verso i terzi responsabili (esclusi tutti i soggetti assicurati) ai sensi dell'art. 1916 c.c. e dell'art. 1910 4° comma c.c. si conviene che le somme recuperate si intendono così attribuite:

- a). nel caso il sinistro sia totalmente in franchigia: per intero al Contraente stesso che le ha precedentemente esborsate;
- b). nel caso il sinistro sia totalmente a carico della Società: per intero alla Società che le ha precedentemente esborsate;
- c). nel caso il sinistro sia parzialmente in franchigia: al Contraente ed alla Società in proporzione all'esborso da ciascuno sostenuto.

Si precisa che relativamente ai sinistri derivanti da comportamenti o omissioni verificatesi antecedentemente alla decorrenza dell'assicurazione, la presente assicurazione non vale per tutti i sinistri per i quali siano operanti ed efficaci altre polizze stipulate precedentemente.

Art. 3 - Durata dell'assicurazione

L'Assicurazione è stipulata per la durata indicata in frontespizio, non è soggetta a tacito rinnovo e alla sua naturale scadenza sarà priva di effetto.

E' facoltà del Contraente richiedere alla Società:

- il rinnovo ex art. 63, c. 5 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per un periodo massimo di 12 mesi. La Società, si impegna sin d'ora a rinnovare l'assicurazione, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche.
- una proroga temporanea finalizzata all'espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione; tale facoltà può essere esercitata una o più volte ma comunque per un periodo massimo di 6 mesi complessivamente. La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio che

Polizza di assicurazione RCT/O

CIRA SCPA - Centro Italiano Ricerche Aerospaziali

verrà conteggiato sulla base di 1/365 del premio annuale per ogni giorno di copertura, si impegna sin d'ora a prorogare l'assicurazione, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, per un periodo massimo di 6 mesi decorrenti dalla scadenza o cessazione (tutti i casi di cessazione, anche anticipata, del contratto).

Qualora il rapporto tra l'ammontare dei sinistri pagati e/o riservati ed il premio pagato, dovesse risultare superiore al 60%, è ammessa da parte della compagnia la possibilità di recesso dal contratto con lettera raccomandata da inviare con preavviso di almeno 120 gg di anticipo rispetto a ciascuna scadenza anniversaria.

Si conviene la Contraente ha la facoltà di recedere dal contratto dalla prima scadenza annuale con lettera raccomandata da inviarsi con almeno 120 giorni di anticipo rispetto a ciascuna scadenza anniversaria.

Art. 4 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

Il premio viene corrisposto dal Contraente con applicazione di una rateizzazione semestrale al 30.04. e al 31.10 di ogni anno.

Il Contraente è tenuto a pagare il premio dell'assicurazione stabilito nella polizza, con applicazione a ciascuna delle rispettive scadenze, anche in caso di rinnovo o proroga, di una mora di 60 giorni. Pertanto l'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se la prima rata di premio è stata pagata entro i 60 giorni successivi.

Se il Contraente, entro il termine di mora, non paga il premio o la prima rata di premio, i premi successivi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.).

I premi potranno essere pagati alla Direzione della Società o alla sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, anche per il tramite del broker.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che:

- a) l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40 e ss.mm.ii., ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.
- b) Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

La Società conviene che è considerata, a tutti gli effetti, come data di avvenuto pagamento, a prescindere da quando materialmente sarà accreditato il premio, quella dell'atto che conferisce tale ordine all'Unità Operativa Economico-Finanziaria del Contraente a condizione che, negli estremi dell'atto, venga allegata copia dell'ordine di bonifico contenente tassativamente il codice TRN (Transaction Reference Number). Tali dati dovranno essere comunicati per iscritto a mezzo raccomandata o PEC o e-mail entro il termine di mora sopra riportato.

Art. 5 –Recesso per Sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 60 giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo, la Società ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 150 giorni da darsi con lettera raccomandata. Il computo dei 150 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata da parte del Contraente. In ambedue i casi di recesso, la Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso.

La Società congiuntamente alla volontà espressa di recedere dal contratto dovrà fornire, nella comunicazione stessa di recesso, al Contraente tutti i dati di cui all'art. 14– "Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio" necessari per la redazione del bando di gara per l'affidamento del nuovo contratto assicurativo. Si precisa che il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei dati richiamati.

Art. 6 – Regolazione del Premio

Il premio della presente polizza non è soggetto a regolazione.

Art. 7 – Prova del contratto e modifiche dell'assicurazione

La Società è obbligata a rilasciare al Contraente la polizza di assicurazione e le relative appendici contrattuali entro e non oltre 30 giorni dalla data di effetto di ciascun documento.

Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto. Eventuali variazioni che comportino aumenti di premio si ritengono operanti dalla decorrenza richiesta, fermo restando il pagamento del relativo premio entro 60 giorni dalla ricezione dell'appendice di variazione formalmente ritenuta corretta.

Art. 8 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo (pec email o simili) indirizzata alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

Art. 9 - Oneri fiscali

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art. 10 - Foro competente

Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente ossia Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.

Art. 11 - Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che, in caso di dubbio nell'interpretazione anche di una delle condizioni di polizza, si dovrà intendere che le stesse devono interpretarsi in senso conforme a quello in cui tali condizioni possano essere ritenute legittime e non contrarie a disposizione di legge; in ogni caso, verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

Art. 12 – Ispezioni e verifiche della Società

La Società ha sempre il diritto di ispezionare il rischio, visitando e verificando gli enti assicurati, potendo accedere, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a beni mobili ed immobili, luoghi, libri e registri, documenti amministrativi, ogni altro documento probatorio, atti, contratti, ecc... L'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni. Tutti gli oneri relativi a tali ispezioni sono posti per intero a carico della Società. Le ispezioni possono essere effettuate da personale dipendente della Società ovvero da soggetti terzi da essa incaricati, in quest'ultimo caso previo benessere dell'Assicurato.

Art. 13 - Assicurazione per conto di chi spetta – Titolarità dei diritti nascenti dal contratto

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e/o nell'interesse di chi spetta, fermo restando che il Contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvo quelli che, per loro natura, non possono essere adempiuti che dall'Assicurato.

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente, dall'Assicurato e dalla Società.

In caso di sinistro, spetta in particolare all'Assicurato compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. I Terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Società e dal Contraente, convenendosi che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che per il tramite del Contraente.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per i Terzi interessati, restando esclusa ogni loro facoltà di impugnativa.

L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà stata liquidata in contraddittorio non potrà essere versata se non con l'intervento, ove pertinente, all'atto del pagamento, dei terzi interessati.

E' data tuttavia facoltà al Contraente di richiedere il subentro dell'Assicurato o dei Terzi interessati in tutti gli atti necessari alla gestione e liquidazione del sinistro. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per il Contraente, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

Si conviene tra le parti che, in caso di sinistro che colpisca beni sia di Terzi interessati che dell'Assicurato, su richiesta di quest'ultimo si procederà alla liquidazione separata per ciascun avente diritto. A tale scopo i Periti e gli incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascun reclamante un atto di liquidazione. La Società effettuerà il pagamento del danno, fermo quant'altro previsto dalla presente polizza, a ciascun avente diritto.

Art. 14 - Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio

Pena l'applicazione della penale di cui all'ultimo comma del presente articolo, la Società:

1. entro 60 giorni dal termine di ciascuna annualità assicurativa,
2. entro 180 giorni antecedenti la scadenza finale del contratto,
3. nonché, in ogni caso di risoluzione anticipata del contratto, contestualmente all'esercizio del recesso,
4. oltre la scadenza contrattuale, al 30.04 di ogni anno e fino alla completa definizione di tutti i sinistri compresi i riservati si impegna a fornire al Contraente, in formato elettronico Microsoft Excel® o altro supporto informatico equivalente purché editabile, il dettaglio dei sinistri, così articolato:

sinistri denunciati con indicazione del numero di sinistro attribuito dalla Società, data di accadimento dell'evento, data di denuncia, descrizione dell'evento, nonché lo stato per ciascun sinistro come di seguito elencato:

- a) sinistri riservati con indicazione dell'importo a riserva;
- b) sinistri pagati parzialmente con indicazione dell'importo già liquidato e la data di pagamento;
- c) sinistri liquidati con indicazione dell'importo liquidato e la data di pagamento;
- d) sinistri senza seguito;
- e) sinistri respinti.

La Società espressamente riconosce che le previsioni tutte contenute nella presente clausola contrattuale:

- la impegnano a redigere il documento di cui sopra secondo un'accurata ed aggiornata informativa;
- rappresentano un insieme di obbligazioni considerate essenziali per la stipulazione ed esecuzione del presente contratto assicurativo, in quanto necessarie a rendere tempestivamente ed efficacemente edotto il Contraente circa gli elementi costitutivi e qualificanti del rapporto contrattuale con la Società.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere, ed ottenere, un aggiornamento in date diverse da quelle indicate.

Art. 15 - Clausola Broker

Per l'assistenza nella presente procedura e per la successiva gestione, il Contraente dichiara di avvalersi del servizio di consulenza assicurativa da parte di Marsh S.p.A., con sede operativa in Roma – Viale di Villa Grazioli, 23 – Tel. 06.545161, pec: roma.ep@cert.marsh.it il cui costo è a carico CIRA e definito con procedura di gara pubblica.

La Società riconosce che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione potrà avvenire anche tramite la La remunerazione del broker è posta integralmente a carico del Contraente, nella misura corrispondente alle condizioni stabilite nel vigente "Contratto per l'affidamento dei servizi di intermediazione e consulenza assicurativa di CIRA".

In conseguenza di ciò:

- nessun ulteriore compenso è pertanto dovuto al broker da parte della Società;
- la Società aggiudicataria si impegna a non includere nei caricamenti del premio stabilito in polizza commissioni od emolumenti, inerenti al presente contratto, e alla sua successiva gestione riguardanti qualunque intermediario, in qualunque forma o modo, costituendo, in caso contrario, un aggravamento dei costi della copertura assicurativa.
- A tal proposito, con l'apposizione della sottoscrizione della polizza, di eventuali appendici e/o quietanze di pagamento, la Società certifica e garantisce al Contraente che, in relazione al presente contratto, nessuna erogazione, mediante pagamento in denaro o conferimento di qualunque altra utilità, è stata riconosciuta o

Polizza di assicurazione RCT/O

CIRA SCPA - Centro Italiano Ricerche Aerospaziali

promessa, né direttamente, né indirettamente o attraverso terzi, al broker incaricato od a Società o persone ad esso collegate, né ad altri intermediari.

La mancata ottemperanza a quanto disposto dalla presente condizione può comportare la risoluzione del contratto ed il risarcimento degli eventuali danni fatta salva ogni eventuale altra conseguenza a sensi di legge.

Art. 16 – Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla l.n°. 136/2010

La Società è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010.

Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura- Ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.

L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

Secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

Art. 17 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 18 – Rinuncia alla surrogazione

Salvo il caso in cui il danno sia dovuto a dolo o colpa grave accertata con sentenza passata in giudicato dei soggetti di seguito indicati, la Società rinuncerà al diritto di surrogazione nei confronti degli amministratori e dipendenti del Contraente nonché delle persone delle quali si avvale nello svolgimento della propria attività.

Art. 19 - Estensione territoriale

La garanzia RCT è operante per i danni che avvengano nel territorio dell'Europa geografica restando comunque esclusi i danni verificatisi ed i giudizi instaurati in Usa e Canada. La garanzia RCO è operante per i danni che avvengano nel mondo intero.

Art. 20 - Coassicurazione e Delega (clausola opzionale)

Qualora l'assicurazione fosse ripartita per quote determinate tra Società ai sensi dell'art. 1911 del c.c., le stesse devono essere indicate nel riparto allegato alla Polizza.

La Società all'uopo designata Coassicuratrice Delegataria, dovrà dichiarare di aver ricevuto mandato dalle coassicuratrici indicate nel riparto a:

- c) firmare la Polizza e gli atti sopraindicati anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto,
- d) incassare i premi dell'Assicurazione e pagare gli indennizzi,
- e) ricevere e inviare ogni comunicazione relativa all'Assicurazione, ivi incluse quelle relative a proroghe e recesso.

in nome proprio e per conto delle Coassicuratrici.

Resta inteso che al pagamento dell'indennizzo, in virtù della disposizione suindicata, sono obbligate solidalmente tutte le Imprese Coassicurate, per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 21– Disposizione finale

Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.

La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.

Art. 22 – Clausola OFAC

Le Parti riconoscono che l'Italia adotta o è parte di organizzazioni internazionali che adottano provvedimenti di embargo o sanzionatori a carico di stati esteri che possono imporre restrizioni alla libertà delle parti di assumere o dare esecuzione ad obbligazioni contrattuali.

La Società, in qualità di assicuratore e/o riassicuratore, non sarà pertanto tenuta a prestare copertura né sarà tenuta al pagamento di alcun indennizzo e/o risarcimento né a riconoscere alcun beneficio in virtù della presente polizza, qualora la prestazione di tale copertura, il pagamento di tale indennizzo e/o risarcimento, o il riconoscimento di tale beneficio esponga la Società a sanzioni, divieti o restrizioni imposti da risoluzioni delle Nazioni Unite o a sanzioni commerciali ed economiche previste da provvedimenti della Repubblica italiana, dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

Sezione 3 – Condizioni di assicurazione

Art. 1 – Oggetto dell'Assicurazione di Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (capitale, interessi, rivalutazione e spese), quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per tutti i danni, non espressamente esclusi, involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali, per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta comprese tutte le operazioni e attività, preliminari e conseguenti, accessorie, collegate, sussidiarie, complementari.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile derivante da fatto doloso di persone delle quali l'Assicurato debba rispondere.

Art. 2 – Oggetto dell'Assicurazione di Responsabilità Civile verso i Prestatori di lavoro (R.C.O.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

1. ai sensi degli artt. 10 e 11 D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, nonché ai sensi del D.Lgs n. 276/2003 e del D. Lgs. n. 38/2000 e s.m.i., per gli infortuni, comprese le malattie professionali, sofferti dai propri prestatori di lavoro da lui dipendenti o da lavoratori parasubordinati ed addetti all'attività per la quale è prestata l'assicurazione. La Società quindi si obbliga a tenere indenne la Contraente dalle somme richieste dall'I.N.A.I.L. a titolo di regresso nonché dagli importi richiesti a titolo di maggior danno dal danneggiato e/o dai suoi aventi diritto;
2. ai sensi del Codice Civile, a titolo di risarcimento di danni (danno biologico e danno morale compresi) eventualmente non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del D. Lgs. n. 38/2000 e s.m.i., cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1) per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente, comprese le malattie professionali, calcolato sulla base delle tabelle di cui alle norme legislative che precedono.

Le garanzie di cui ai precedenti punti 1) e 2) sono inoltre operanti;

- a favore delle persone incaricate dall'Assicurato della direzione o della sorveglianza del lavoro per la eventuale responsabilità civile personale loro derivante;
- in conseguenza di involontaria violazione delle disposizioni inerenti la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 e s.m.i., in esse ricomprese la mancata o ritardata adozione di atti e provvedimenti obbligatori, salvo il caso di dolo del Legale Rappresentante;
- in relazione alla responsabilità civile personale dei soggetti titolari delle funzioni, delegabili o non delegabili, inclusi i soggetti delegati, di seguito elencate:
 - a) Datore di Lavoro – Dirigente – Preposto – Medico Competente – Rappresentanti dei lavoratori e tutti i lavoratori stessi,
 - b) Committente – Responsabile dei lavori – Coordinatore per la Progettazione – Coordinatore per l'Esecuzione; con esclusione delle sanzioni per le quali è vietata la copertura assicurativa ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 7/9/2005 n° 209;
- In conseguenza di danni sofferti da terzi e prestatori di lavoro come precedentemente definiti, ivi inclusi gli appaltatori, subappaltatori e loro dipendenti;
- in relazione a fatti connessi ad involontaria violazione della previgente normativa di cui al D. Lgs 626/94 e s.m.i. e al D. Lgs. n. 494/96 e s.m.i., inclusa la Responsabilità civile personale derivante al responsabile della sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro, nominato dall'Assicurato ai sensi della legge n. 81/2008 e s.m.i. e per la Responsabilità civile personale derivante al coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera, ai sensi della legge n. 494/96 e s.m.i.;
- tanto l'assicurazione RCT quanto l'assicurazione RCO valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS o da Enti similari ai sensi dell'art. 14 della Legge n°222 12/06/84 e s.m.i. o di altre similari vigenti disposizioni.

L'assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge; qualora tuttavia l'irregolarità derivi da comprovate inesatte o erronee interpretazioni delle norme di legge vigenti in materia, l'assicurazione conserva la propria validità.

Art. 3 – Malattie professionali

La garanzia di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (R.C.O.) è estesa al rischio delle malattie professionali indicate dalle tabelle allegate al D.P.R. n. 1124/1965 o contemplate dal D.P.R. n. 482/1975 e successive modifiche, integrazioni ed interpretazioni, in vigore al momento del sinistro, nonché a quelle malattie che fossero riconosciute come professionali o dovute a causa di servizio dalla magistratura.

L'estensione spiega i suoi effetti per le richieste di risarcimento avanzate per la prima volta nei confronti dell'Assicurato dopo la decorrenza della presente polizza indipendentemente dall'epoca in cui si siano verificate le cause che hanno dato luogo alla malattia o lesione, ma che si siano manifestate entro 12 mesi dalla data di cessazione della garanzia o del rapporto di lavoro.

La garanzia non vale:

1. per le malattie professionali connesse alla lavorazione e manipolazione dell'amianto;
2. per le malattie professionali:
 - a) conseguenti alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge addebitabile a titolo di dolo del Legale Rappresentante della Contraente;
 - b) conseguenti alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni od adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni addebitabile a titolo di dolo del Legale Rappresentante della Contraente;

Questa esclusione cessa di avere effetto successivamente all'adozione di accorgimenti ragionevolmente idonei, in rapporto alla circostanza di fatto e di diritto, a porre rimedio alla preesistente situazione.

La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti ed uffici dell'Assicurato, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessaria.

Art. 4 - Responsabilità personale

L'assicurazione è estesa anche alla responsabilità personale del Legale Rappresentante, degli Amministratori, del Direttore Generale, dei Dirigenti e di tutti i dipendenti e/o collaboratori del Contraente e dei soggetti agli stessi equiparati, di cui l'Assicurato si avvale nell'esercizio della sua attività, incluso per il personale distaccato presso l'Assicurato, nonché nell'esercizio di ogni altra attività svolta, anche presso terzi, su incarico della Contraente anche ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs 276/2003.

Resta salva la facoltà di surroga spettante alla Società in caso di dolo o colpa grave dei soggetti sopra indicati, giudizialmente accertati con sentenza definitiva.

Art. 5 – Qualifica di “Terzo”

Ai fini dell'assicurazione R.C.T. sono considerati terzi tutte le persone fisiche e giuridiche con la sola esclusione:

- a) dei prestatori di lavoro, dipendenti dell'Assicurato, soggetti all'assicurazione obbligatoria (INAIL), per gli infortuni dagli stessi subiti in occasione di lavoro in quanto in tal caso opera la garanzia R.C.O.;
- b) dei soggetti non dipendenti dell'Assicurato per i quali lo stesso debba provvedere alla copertura obbligatoria INAIL (opera la garanzia R.C.O.).

Pertanto i prestatori di lavoro sopra definiti sono considerati terzi per quanto non coperto dall'assicurazione RCO, nonché per i danni arrecati a cose di proprietà dei prestatori di lavoro stessi.

A titolo di maggior precisazione, si prende atto fra le parti che sono considerati terzi tutti coloro che non rientrano nel novero dei prestatori di lavoro come sopra definiti, anche nel caso di partecipazione alle attività dell'Assicurato stesso, (manuali e non), a qualsiasi titolo intraprese, nonché per la presenza, a qualsiasi titolo e/o scopo, nell'ambito delle suddette attività.

Società controllanti, controllate e collegate, nonché i loro amministratori e consulenti.

Art. 6 - Precisazioni ed estensioni speciali di garanzia

Le garanzie di cui al presente articolo si intendono prestate anche in deroga a quanto disposto al successivo articolo "Esclusioni" entro i limiti di seguito indicati.

6.1 Committenza lavori. L'Assicurazione si intende operante per i danni di cui l'Assicurato è chiamato a rispondere in qualità di committente dei lavori di progettazione, realizzazione, ristrutturazione, completamento, potenziamento, collaudo, manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere e degli impianti, inclusi gli scavi, i reinterri e le opere provvisorie, fermo restando l'esclusione della responsabilità degli appaltatori stessi e loro dipendenti e fatta salva l'esperibilità dell'azione di rivalsa della Società nei confronti degli stessi;

6.2 Inquinamento accidentale. L'Assicurazione si intende operante per i danni di qualunque natura conseguenti ad inquinamento dell'atmosfera, infiltrazione e contaminazione di acque, terreni o colture, interruzioni od impoverimento di deviazioni e sorgenti o corsi d'acqua, alterazione o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti di minerali ed in generale di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento a condizione che i medesimi siano derivati da eventi aventi causa impreveduta, improvvisa e repentina. In caso di sinistro indennizzabile si intendono compresi in garanzia i costi di ripristino fino ad un massimo del 10% del sottolimito garantito per la presente garanzia. Restano in ogni caso escluse le conseguenze di inquinamento graduale e progressivo.

6.3. Danni da rigurgito di fogne

Per i danni da rigurgito di fogne e/o spargimento di acqua che non siano conseguenti a rottura di tubazioni e condutture l'assicurazione è operante, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 10.14, con l'applicazione dei limiti e della franchigia prevista agli artt. 2 e 3 della sezione 5 della presente polizza.

Art. 7 - Esclusioni

L'assicurazione non comprende:

- a) i danni da furto, salvo che per danni derivanti da omessa custodia delle chiavi di accesso alle aree di terzi eventualmente consegnate all'assicurato od a suoi dipendenti od ausiliari, per la rilevazione dei dati di consumo nonché per i danni cagionati da persone che si sono avvalse per compiere l'azione delittuosa di impalcature e ponteggi eretti dall'Assicurato e dei quali sia tenuto a rispondere;
- b) i rischi soggetti all'assicurazione obbligatoria ai sensi degli art. 122 e segg. del D. Lgs. 209/2006 "Codice delle Assicurazioni" nonché per i danni derivanti dalla proprietà e dall'impiego di aeromobili e natanti;
- c) danni verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc...), ad eccezione però dell'impiego di fonti ed apparecchi a scopo analitico e di misurazione;
- d) danni di qualunque natura conseguenti ad inquinamento dell'atmosfera, infiltrazione e contaminazione di acque, terreni o colture, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazione od impoverimento di falde acquifere di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento ad eccezione dei casi in cui tali danni siano diretta conseguenza di rottura accidentale di impianti e condutture di pertinenza dell'Assicurato, causata da evento improvviso repentino ed accidentale;
- e) danni derivanti dalla detenzione od all'impiego di esplosivi;
- f) danni di qualunque natura derivanti da lavorazione e manipolazione di amianto e di qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura amianto;
- g) danni di qualunque natura derivanti da campi elettromagnetici;
- h) danni patrimoniali puri/perdite patrimoniali (*vedi definizioni*), salvo quando espressamente compresi nelle Condizioni di Assicurazione;
- i) danni alle cose di terzi che l'assicurato detenga a qualsiasi titolo allo scopo di servirsene come beni mobili strumentali o merci direttamente destinati allo svolgimento delle sue attività; sono tuttavia comprese in garanzia tutte le cose di terzi in semplice consegna e/o custodia;

Polizza di assicurazione RCT/O

CIRA SCPA - Centro Italiano Ricerche Aerospaziali

- j) danni alle cose e/o opere di terzi in consegna all'Assicurato quali beni strumentali o con le quali o sulle quali si eseguono lavori, fermo restando che la garanzia opera per i danni alle cose mobili e/o immobili di terzi che si trovano nell'ambito di esecuzione dei lavori;
- k) danni da incendio, esplosione o scoppio cagionati da macchinari e impianti condotti da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che non abbia compiuto 18 anni di età;
- l) danni cagionati a terzi in conseguenza di errori nelle attività di progettazione
- m) danni relativi ad attività di internet provider e qualsiasi altra attività di progettazione e/o produzione di software o hardware destinati all'uso nel o per il settore internet;
- n) relativi ad attività di assistenza nell'ambito aeroportuale, rifornimento di carburante agli aeromobili e comunque qualsiasi attività di costruzione o riparazione svolta all'interno dei perimetri aeroportuali;
- o) danni derivanti o comunque connessi, direttamente o indirettamente, alla violazione, vera o presunta, di leggi, regolamenti, raccomandazioni e/o direttive emanate dalle autorità competenti (ivi incluse, ma non limitatamente a dichiarazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità) in materia di emergenza sanitaria, Malattie Infettive (come da Definizioni), epidemie e/o pandemie.
- p) cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori, nonché i danni cagionati da prodotti e Cose in genere dopo la consegna a terzi. Per le opere che richiedono spostamenti successivi dei lavori e, comunque, ad esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili, si tiene conto, anziché del compimento dell'intera opera, del compimento di ogni singola parte, ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l'ultimazione dei lavori che la riguardano e, comunque, dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all'uso e aperta al pubblico. Resta comunque sempre esclusa la responsabilità derivante da omessa vigilanza o custodia delle strade che non sono oggetto del lavoro di manutenzione;
- o) Danni da acqua piovana e agenti atmosferici: danni verificatisi, anche in occasione dell'esecuzione di lavori a causa di insufficienza, inefficienza o deterioramento delle opere provvisorie adottate

Art. 8 - Esclusione del rischio guerra e terrorismo

A rettifica di qualunque norma in senso contrario contenuta nel testo di Polizza o clausole aggiuntive, viene convenuto che il contratto di Assicurazione esclude la copertura di qualunque perdita, danno, costo o spesa di qualsivoglia natura causati direttamente o indirettamente, oppure risultanti da od in connessione ad uno dei seguenti eventi, indipendentemente da qualunque altra causa o evento che contribuiscano o concorrano agli altri aspetti del Sinistro:

1. guerra, invasione, atti ostili di nemici stranieri, ostilità od atti di guerra (dichiarata o meno), guerra civile, rivolta, insurrezione, agitazione popolare avente dimensione o conseguenze di sommossa, colpo di stato militare o meno; oppure:
2. qualunque atto di terrorismo. Ai fini della presente clausola si intende per atto di terrorismo qualunque atto, inclusi anche e non solo quelli che presuppongano ricorso alla forza o violenza e/o alla minaccia, compiuto da qualunque persona o gruppo di persone, agenti in proprio o per conto o in connessione con qualunque organizzazione o governo ed ispirati da finalità politiche, religiose, ideologiche o simili compreso lo scopo di influenzare le scelte di governo e/o, ancora, di porre in soggezione o timore il popolo o parte di esso.

La presente clausola esclude inoltre la copertura di Danni, costi o spese di qualsiasi natura causati direttamente o meno, o risultanti da o in connessione a qualsiasi azione intrapresa al fine di controllare, prevenire, sopprimere o comunque relativamente a quanto elencato ai punti 1) e 2).

Nel caso in cui la Società eccepisca l'accadimento dei fatti o atti di cui sopra e neghino il risarcimento dei Danni, costi o spese, l'onere di provare l'insussistenza di quanto deciso dalla Società graverà sull'Assicurato.

Art. 9 - Operatività temporale delle garanzie

L'assicurazione vale per gli eventi dannosi che si verificano, durante il tempo dell'assicurazione, indipendentemente dal momento in cui è stata posta in essere la condotta o l'omissione che li hanno causati, anche se antecedente alla data di inizio dell'assicurazione.

Art. 10 – Estensioni di garanzia a titolo esemplificativo

L'Assicurazione si intende altresì operante per i rischi di seguito elencati a titolo esemplificativo e non limitativo:

10.1 Danni alla persona: si intendono parificati ai danni da lesione personale o morte, i danni cagionati alla persona anche se non abbiano determinato lesioni fisicamente constatabili ed ancorché derivanti da involontaria inosservanza del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i.;

10.2 Committenza auto: responsabilità civile derivante ai sensi dell'art. 2049 c.c. per danni cagionati a terzi da persone incaricate, dipendenti e non dipendenti, commessi in relazione alla guida di veicoli e natanti, anche a motore, purché i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto al Contraente e/o all'Assicurato o allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati nonché all'uso di autovetture noleggiate con o senza autista. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate.

10.3 Esposizioni e congressi: partecipazione, organizzazione e patrocinio di esposizioni, manifestazioni, fiere, mostre e mercati, congressi, corsi, feste, cerimonie, gite aziendali, manifestazioni sportive, culturali, sagre compreso il rischio derivante dall'allestimento e dallo smontaggio degli stands.

10.4 Attività ricreative: organizzazione di attività ricreative dopo lavoristiche;

10.5 Cartelli pubblicitari, insegne e striscioni: proprietà e manutenzione di cartelli pubblicitari, insegne luminose e non, striscioni, spazi per affissioni (anche a scopo elettorale);

10.6 Mensa aziendale e distributori: gestione delle mense e dei bar aziendali, inclusi i distributori automatici di cibi e bevande, compresa la responsabilità per i danni conseguenti alla somministrazione di cibi e bevande;

10.7 Operazioni di prelievo, consegna e rifornimento merci: Le operazioni di prelievo, consegna e rifornimento delle merci;

10.8 Squadre antincendio: esistenza ed attività delle squadre antincendio organizzate o composte da personale dipendente e/o da terzi;

10.9 Officine e depositi di carburante: esistenza ed esercizio di officine, laboratori, impianti di autolavaggio, distributori di carburante e altre attrezzature utilizzate per le attività istituzionali;

10.10 Servizi socio-sanitari: esercizio di ambulatori e laboratori medici al servizio del Contraente, compresa la responsabilità personale dei sanitari e degli addetti ai servizi;

10.11 Fabbricati, parcheggi, autorimesse, terreni: proprietà e conduzione di fabbricati, parcheggi, autorimesse, terreni, nonché i relativi impianti anche se non adibiti all'attività aziendale. L'assicurazione comprende i rischi relativi all'esistenza di:

- impianti fissi destinati alla conduzione dei predetti fabbricati, compresi ascensori, montacarichi e scale mobili;
- antenne radiotelevisive;
- aree di pertinenza del fabbricato (anche se tenute a giardino o parco), compresi relativi cancelli, recinzioni e strade private di accesso;
- spazi aziendali adibiti ad attività ludiche per bambini;

Restano esclusi i danni da furto dei veicoli e delle cose in esse contenute;

10.12 Danni ai veicoli dei dipendenti e di terzi: responsabilità civile per i danni subiti dai veicoli di proprietà dei terzi, dipendenti o amministratori, in sosta nelle aree di pertinenza dell'assicurato. Restano esclusi i danni da furto dei veicoli e delle cose in esse contenute;

10.13 Danni ai veicoli sotto carico e scarico: responsabilità civile per i danni subiti dai veicoli sotto carico e scarico, ovvero in sosta, nell'ambito delle suddette operazioni. Restano esclusi i danni da furto dei veicoli nonché i danni comunque subiti dalle cose di terzi sugli stesse trasportate;

10.14 Rigurgito di fogne: danni prodotti da rigurgito di fogne e/o spargimento di acqua, esclusivamente se conseguenti alla rottura di tubazioni e condutture;

10.15 Trattamento dati personali: inosservanza della legge n. 196/2003 e smi per perdite patrimoniali cagionate a terzi in conseguenza dell'errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e

diffusione) dei dati personali di terzi, purché conseguenti a fatti involontari. L'Assicurazione vale per l'attività di trattamento e conservazione dei dati con finalità strumentale rispetto allo svolgimento dell'attività dell'Assicurato, rimanendo comunque escluso dalla garanzia il trattamento dei dati avente finalità commerciale.

10.16 Danni alle cose in consegna e custodia

fermo restando che la garanzia non vale per i danni alle cose che in tutto o in parte sono oggetto di lavorazione nonché quelli necessari per l'esecuzione dei lavori;

10.17 Vigilanza armata: esercizio di vigilanza con guardie armate e cani compreso l'eccesso di legittima difesa;

10.18 Ambito lavori: Danni ai locali ove si eseguono i lavori ed alle cose che si trovano nell'ambito degli stessi, nonché i danni alle opere in costruzione ed a quelle sulle quali si stanno eseguendo i lavori, restando escluse le cose direttamente oggetto di lavorazione e/o che costituiscono gli strumenti di lavoro.

10.19 Segnaletica mancante o insufficiente: La garanzia comprende i danni per mancato o insufficiente servizio di vigilanza od intervento sulla segnaletica aziendale o di cantiere, sui ripari o sulle recinzioni poste a protezione dell'incolumità di terzi

Sezione 4 – Clausole che regolano la gestione dei sinistri**Art. 1 - Denuncia di sinistro**

In caso di sinistro il Contraente e/o l'Assicurato per il tramite del Contraente è tenuto a dare avviso scritto alla Società, anche per il tramite del broker, entro 30 giorni da quando ne ha avuto conoscenza l'Ufficio a cui compete la gestione dei sinistri, a parziale deroga dell'art. 1913 C.C..

Il Contraente è tenuto ad inoltrare avviso per eventuali sinistri rientranti nella garanzia "responsabilità civile verso dipendenti RCO" solo ed esclusivamente:

- a) in caso di infortunio per il quale ha ricevuto avviso dell'avvio dell'inchiesta amministrativa o giudiziaria a norma di legge;
- b) in caso di richiesta di risarcimento o azione legale da parte di dipendenti o loro aventi diritto nonché da parte dell'INAIL qualora esercitasse diritto di surroga a sensi del D.P.R. 30.06.1965 n. 1124.

La Società è tenuta a contestare al Contraente le eccezioni di inoperatività delle garanzie di polizza entro 90 giorni dalla denuncia di sinistro. Tale termine deve considerarsi perentorio ed una volta decorso, il sinistro si intende assunto in garanzia dalla Società a tutti gli effetti.

La Società si impegna a comunicare all'Assicurato di aver provveduto all'apertura del sinistro entro 15 giorni dalla ricezione della denuncia, segnalando il numero di riferimento assegnato. La Società si impegna ad individuare un unico centro di liquidazione danni per la gestione di tutti i sinistri che colpiscono la presente polizza ed a comunicare all'Assicurato il nominativo di un unico referente per la liquidazione dei danni.

Art. 2 - Gestione delle vertenze di danno e spese di resistenza

La Società, qualora ne abbia interesse, assume la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale e/o amministrativa, a nome dell'Assicurato, designando di intesa con lo stesso, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

L'assicurato entro 5 giorni lavorativi dalla notifica dell'atto giudiziario dovrà darne formale comunicazione alla società a mezzo raccomandata pec.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda ed in aggiunta ad esso.

L'onere della gestione e liquidazione dei danni indipendentemente che l'importo ecceda o non ecceda le franchigie di polizza è assunto per intero dalla Società, senza che assuma rilievo, ai fini della suddivisione delle spese, la proporzione dei rispettivi interessi.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi il massimale invece, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

La Società rinuncia inoltre ad eccepire l'improcedibilità della domanda giudiziale ai sensi dell'art. 5, 1° comma del D. Lgs. 4/3/2010, qualora sia convenuta in garanzia dall'assicurato nel giudizio promosso dal terzo danneggiato.

La Società non riconosce le spese incontrate dall'assicurato per legali o tecnici che nonsiano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale

Art. 3 - Gestione danni in franchigia

La garanzia RCT è prestata con una franchigia frontale pari a € 1.000,00 per sinistro per danni a cose, salvo franchigie diverse previste nelle condizioni.

La gestione di tutti i sinistri, inclusi quelli il cui ammontare presunto (per capitale, interessi e spese) è inferiore all'importo della franchigia, viene svolta dalla Società.

La Società assume pertanto l'onere delle spese di resistenza inerenti l'assistenza, il patrocinio e la difesa legale e peritale in sede giudiziale e stragiudiziale, ivi comprese quelle relative alla mediazione ex D. Lgs. 28/2010, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda ed in aggiunta ad esso.

Polizza di assicurazione RCT/O

CIRA SCPA - Centro Italiano Ricerche Aerospaziali

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

Si conferma invece che la gestione e la liquidazione dei danni il cui importo ecceda o non ecceda la franchigia, sarà assunta comunque per intero dalla Società, senza che assuma rilievo, ai fini della suddivisione delle spese, la proporzione dei rispettivi interessi. Parimenti, in caso di transazione o condanna giudiziale, il pagamento del risarcimento (capitale, interessi e spese) dovuto al danneggiato verrà effettuato direttamente e per intero dalla Società con espressa riserva di ripetere nei confronti del Contraente l'importo della franchigia.

Ogni decisione circa l'effettuazione di offerte transattive, come pure l'acquiescenza o l'impugnazione di decisioni dell'Autorità Giudiziaria verranno assunte dalla Società e dal Contraente di comune accordo.

Il rimborso degli importi inclusi nella franchigia verrà effettuato dal Contraente in un'unica soluzione entro 60 giorni dal termine di ciascuna semestralità, sulla scorta della documentazione fornita dalla Società.

La Società si impegna a richiedere il rimborso delle franchigie con le modalità sopra previste anche per i 5 anni successivi alla scadenza della polizza.

La Società si impegna inoltre a proseguire la difesa dell'Assicurato e di tutte le persone alle quali è riconosciuta in polizza tale qualifica fino all'esaurimento del giudizio in corso al momento della completa tacitazione del danneggiato e, nel caso in cui dovesse proseguire il processo penale, la Società si impegna alla stessa difesa fino all'esaurimento del processo penale nei suoi vari gradi.

Sezione 5 – Massimali, limiti di indennizzo e franchigie

Art. 1 - Massimali di garanzia

€ 30.000.000,00 per sinistro e per anno con il massimo di:

- RCT: €30.000.000,00 per sinistro , per anno e/o sinistro in serie
- RCO: €30.000.000,00 per sinistro con il massimo di
€2.500.000,00 per prestatore

Art. 2 - Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti

La presente polizza opera, ove non diversamente indicato, con una franchigia di **€ 1.000,00** per ogni e ciascun sinistro relativo ai solì danni a cose per le garanzie di seguito indicate con i seguenti sottolimiti:

Garanzia	Limiti di risarcimento per sinistro ed anno	Scoperto e/o franchigia per sinistro
Malattie professionali	€ 5.000.000,00	Nessuna Franchigia
Danni alle cose di terzi in consegna e custodia, sollevate, caricate e scaricate, traslate	€ 250.000,00	€ 5.000,00
Danni derivanti da furto, sottrazione, smarrimento, sparizione o deterioramento di cose consegnate e non	€ 100.000,00	€ 2.000,00
Danni alle condutture ed agli impianti sotterranei	€ 250.000,00 per sinistro ed € 500.000,00 per anno	Franchigia frontale
Danni a terzi derivanti da interruzione o sospensione parziale o totale di attività di terzi	€ 250.000,00	scoperto 10% per sinistro con il minimo di € 5.000,00 ed il massimo di € 25.000,00
Perdite patrimoniali conseguenti a violazione della Privacy	€ 250.000,00	Nessuna
Danni da Rigurgito fogne e dispersione di acque	€ 500.000,00	€ 15.000,00
Danni da Inquinamento accidentale	€ 150.000,00	scoperto 10% per sinistro con il minimo di € 5.000,00
Danni cagionati da opere o installazioni dopo l'ultimazione dei lavori	€ 500.000,00	€ 10.000,00
Danni ai veicoli sotto carico e scarico	€ 50.000,00	scoperto 10% per sinistro con il minimo di € 150,00 ed il massimo di € 5.000,00

Polizza di assicurazione RCT/O

CIRA SCPA - Centro Italiano Ricerche Aerospaziali

Garanzia	Limiti di risarcimento per sinistro ed anno	Scoperto e/o franchigia per sinistro
Danni ai veicoli di dipendenti e di terzi	-	€ 150,00